SENTIMENTI
DEL SINODO
D' UTRECHT
SUL PRIMATO PONTIFICIO
AD ISTRUZIONE
DE' GIANSENISTI D'ITALIA
COLL'AGGIUNTA DI BREVE STORIA
DELLO SCISMA
DI QUESTA CHIESA

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

ITALIA

M. D. CC. XC.

AL LETTORE

L'intento di quest' Operetta è di far ricredere, se il Cielo ci secondi i Giansenisti specialmente d' Italia, e farli rivenire alla dottrina Cattolica, donde o per inganno, o per malizia da se stessi si son separati. Vi si spiega quì. e si dimostra il Primato del Papa, ch' è il vero centro dell' unità, che fa propriamente il corpo della Chiesa visibilmente uno: che collega in uno le sue membra tutte: e senza di cui non si è nella Chiesa: vi si spiega, e si dimostra riconosciuto, ed apertamente confessato in più, e più volte da coloro, che essi hanno in si alta stima, ed onore, e che reputano, e decantano per tutto per veri Vescovi Cattolici, e Cattolicissimi; e per la gloria più illustre del loro partito: Io parlo de' tre Vescovi d' Olanda, che intrusi da se, ed in quella maniera, che tutto il Mondo, sa, in quelle Sedi; sono stati replicatamente scomunicati da' Papi, e separati dal corpo della Chiesa. Questi nel Sinodo del 1763. apertamente ci dichiararono pel Primato del Papa, e Primato di dritto divino, non già umano. Primato non di solo onore ma di vera giurisdizione, che si estende per tutta quanta è vasta la Chiesa, fuora i limiti della sua propria Diocesi, e dentro i ristretti delle diocesi altrui: giurisdizione, che obbliga ognuno ad una sommissione perfetta, e tutto ciò perchè egli è il centro di quella comunione necessaria ad ogni Fedele per esser Cattolico: da cui non fuvvi, nè v' è, ne vi potrà esser mai ragione giusta da separarsi. Primato finalmente dimostrato da essi colle più evidenti pruove, tratte dalla più veneranda antichità: tra le quali non omettono la scomunica fulminata, o minacciata da Papa S. Vittore alle Chiese dell' Asia per la celebrazione della Pasqua colà praticata alla maniera degli Ebrei.

E' vero, che que' Vescovi dopo tali fondamentali verità avrebbero dovuto non solo cercare come han fatto, e colla più profonda sommissione, la sì necessaria comunione col Papa: ma ricredersi insieme, ed abjurare le dalla S. Sede, e dalla Chiesa tutta già dannate massime Giansenistiche: ed aversi come separati, finchè questo non eseguissero. Ma ingannati da pretesti futilissimi, e meschinamente interpetrando le censure le più solenni contro di essi fulminate da un autorità, ch' essi ben riconoscono esser divina, non che leggittima, danno al Mondo un' esempio de' più terribili giudizj, che Iddio esercita sopra degli uomini con tal cecità, e dall' altra parte rendono avvertiti tutti a tremare quando fidar si vogliono de' proprj lumi in fatti, ove la Fede istessa ha lasciate le tracce da seguirsi: che è l' autorità parlante della Chiesa.

Intanto per ciò che spetta a nostr' Italiani Giansenisti, Noi col por loro innanzi gli occhi le dottrine, e la fede istessa degli Olandesi sul Primato del Papa, osiamo sperare che essi finalmente si arrossiscano di averne co' loro scritti guastate; o per dir meglio annientita tutta l' idea, che se n' è avuta finora, e confessare quanto sieno da quelli diversi, o anche contrarj in opinare: e che in sequela non se ne debbano più pregiare: e dopo tal salutevole rossore ci giova sperare, che tornino indietro da passi rovinosi, in cui sonosi inoltrati, e protestandosi per la vera obbedienza alla S. Sede in sequela de' principj esposti loro con fedeltà dal Sinodo d' Utrecht, ritornino alla fede antica, che è pur la vera fede del Cattolicismo. Staremo pazientemente aspettando l' evento di questi nostri desiderj, ma da colui solo, che habet Omnipotentissimam mutandi voluntatem potestatem, *cui dirizziamo perciò l' orazione della Chiesa.* Ad Te, Domine, eorum etiam rebelles compelle voluntates. *Dom. post Pent. orat. secr.*

SENTIMENTI DEL SINODO D' UTRECHT SUL PRIMATO PONTIFICIO

Introduzione, e divisione della Dissertazione.

CAPO I.

Si dimostra, che per gli Utrechtisti è di fede cattolica il Primato di S. Pietro stabilito dal Salvatore.

§. I. Si prova dalla Professione di Fede.
II. Dalla denuncia di un Libello fatta al Sinodo dal di lui Procurator Generale.
III. Dalla Relazione, che dello stesso libello per parte della Congregazione, che lo avea esaminato, si fece al Sinodo dal Decano della Chiesa d' Utrecht: e specialmente dalla esposizione, che egli fece di alcune testimonianze della Scrittura, e de' PP.
IV. Da alcune riflessioni, nella medesima Relazione contenute.
V. Dalle Testimonianze del Concilio di Costanza, e di Bossuet, somministrate dalla medesima relazione.
VI. Dal Sinodo stesso nel suo terzo decreto di fede.
VII. Dalle proposizioni condannate nel Sinodo, che appartengono direttamente alla sua istituzione.
VIII. Da un' altra condanna, che fa vedere la tradizione antichissima di questo domma.

INTRODUZIONE

„ La cagione, diceva il gran Bossuet, „ lib. 15. stor. var., delle variazioni, che „ abbiamo veduto nelle Società separate, „ è il non aver conosciuta l'autorità della „ Chiesa, e le promesse, che ad essa fu- „ ron fatte dall' Alto : in somma il non „ aver avuto notizia di quello, che fosse „ la stessa Chiesa : quello era il punto „ fisso, sopra di cui era necessario appog- „ giare tutt' i passi, che aveansi a fare, „ e per difetto dell' esservisi arrestati gli „ Eretici curiosi, o ignoranti, sono stati „ abbandonati ai ragionamenti umani, al „ lor mal' umore, alle loro passioni parti- „ colari ; il che ha fatto, non esser'eglino „ andati che tentoni nelle proprie confes- „ sioni di fede, e non aver potuto evitare „ i due inconvenienti notati da S. Paolo „ ne' falsi Dottori, l'uno de' quali è il con- „ dannarsi da se stessi col lor proprio giu- „ dizio, e l'altro d' imparare sempre, sen- „ za mai poter giugnere alla cognizione „ della verità. „ Quello da cui originava Bossuet le variazioni de' Protestanti nel rico-

noscere l'autorità della Chiesa, cioè l'ignoranza delle promesse, che aveva ella ricevute dall' Alto, e l'ignoranza di quel che ella si fosse; quello, ripetiamo, si è in tutto avverato, ci sia permesso dirlo alla fine, a dì nostri in persona di non pochi, che affatto ignorando l' autorità della Sede Romana per le promesse, che la stessa ricevette dall' Alto nella persona del suo Fondatore S. Pietro, chè han voluto abbandonarsi al lor mal' umore, ai proprj raggionamenti, alle loro passioni particolari, come avrebber potuto poi scansare di andar tentoni nelle verità dall' Evangelio trasmesseci? Quindi sebbene sappiamo, che non mai giugneran costoro alla cognizione della verità: a vieppiù almeno farli condannare di falsità col loro stesso giudizio, ci siam prefissi convincerli co' principj de' loro medesimi Confratelli, diciamo gli Utrechisti. Dalla dottrina dunque da medesimi stabilita nel Sinodo dell' anno 1763. faremo manifesto: 1. Essere di fede cattolica il Primato di S. Pietro stabilito dal Salvadore. 2. Essere il medesimo costituito il Centro della Cattolica Comunione. 3. Essere questo Primato, non di onore soltanto, e di preminenza, ma si ben di giu-

risdizione, e di autorità. 4. Non essere circoscritto il medesimo da luogo o da tempo, ma estendersi, come per altro per certissime riprove fann' essi chiaro, che sempre si estese, sopra ogni Chiesa particolare, e su tutta la Cattolica. Non abbiamo in ciò altro impegno, che palesare al Mondo, che niegandosi da chiunque una delle accennate verità, che sono della Cristiana credenza, nemmen vogliasi professar quello, che quantunque scissi, e fulminati da Roma professano, se non col cuore, almen colla lingua, e cogli appariscenti fatti i loro Capi d'Olanda, in tutt'i loro decreti di fede, nelle tante proposizioni da essi dannate, nella lettera, che in fine del Sinodo unita colle decisioni mandarono al S. Padre Clemente XIII., acciò egli le avesse colla sua Apostolica Primaziale autorità dichiarate degne, o di conservarsi, ed insegnarsi nelle loro Chiese, o di porsi in eterna dimenticanza; finalmente in ogni passo del di loro Sinodo. Abbiamo tutto il coraggio di far vedere a occhio colle sole parole, e dottrine degli Utrechisti la enorme sfacciattagine di chi vorrebbe, o negare la divina istituzione di un tal Primato, o ridurne a nulla gli suoi

necessarj caratteri, e le sue prerogative. Intanto si avverta che in questa disertazione ci siamo Noi proposto non discostarci in menomo apice dall'ordine tenuto dal Sinodo; perciò non farà maraviglia se offriamo alcuna fiata al Lettore argomenti o riflessioni, che sembra avergli altra volta con piccola mutazione fatte considerare, perocchè così appunto ci sono somministrate dallo stesso Sinodo: di cui, perchè può accadere, che non tutti, cui perviene questa Operetta, abbiano distinta idea, ci è paruto necessario esporre quì in poche parole tutto l'ordine. In questo Sinodo dunque il Proccurator generale di esso propone le materie sulle quali deve il Sinodo pronunziare; dal Sinodo si fan discutere, ed esaminare dalle Congregazioni destinate a tal oggetto; e queste fatto il disame ne fanno le relazioni al Sinodo; finalmente forma il Sinodo i suoi decreti, ne' quali e propone la fede, e condanna le dottrine, che a lei stima contrarie. Posto tal avvertimento eccoci pronti alle pruove,

Il Primato Pontificio, e di jus divino, ossia la sua itituzione ha origine da G. C.

§. I. L'idea, che a occhio ci presenta il Sinodo degli Ultrajettini sull'origine del Primato della Chiesa Romana è di esser egli stabilito dal Salvatore, e conferito da esso stesso a S. Pietro, che il primo ne adempì i doveri, e lo trasmise indi dopo sua morte ne' suoi Successori al Pontificato, i Romani Pontefici: non vi ha difficoltà nelle prove. Venivano gli Utrechisti accusati da' Cattolici di depravata credenza circa l'autorità della S. Sede, e del Sommo Pontefice, e questo solo era lo stimolo, che li pungeva: „ Hanc in „ primis calumniam, dicono p. 56. del Si- „ nod., quae cuilibet animo sincere catho- „ lico non potest non videri intolerabilis, „ amoliri aequum est. „ Quindi a poter ciò senza difficoltà ottenere, prodotta in mezzo la Esposizione, e la credenza di Bossuet su tal cattolico domma, dichiaransi di volerle in tutto aderire: „ sic itaque catholicam de „ Sanctissima Petri Cathedra doctrinam illic „ exponit illustrissimus Bossuetus, cui lu- „ bentissime subscribimus. „ Or è il gran

Bossuet, che parla così, nel luogo, che citano, del Romano Primato: „ Cum Chri-
„ stus Ecclesiam suam unam esse voluerit,
„ et firmiter in unitate fundatam, Prima-
„ tum Beati Petri ad illam continendam,
„ coagmentandamque instituit. Quare eum-
„ dem agnoscimus Primatum in Principis
„ Apostolorum Successoribus, quibus idcir-
„ co ea subjectio debetur, ea obedientia,
„ quam sancta Concilia, sanctique Patres
„ Christianos ubique docuerunt. „ Dunque dall' Uomo-Dio, e non già d'altronde si ricava per i Congregati in Utrecht il Pontificio Primato: è dunque questo fondato per essi nel solo dritto divino.

II. Ma non vi è bisogno d' argomenti per siffatti consequenti nella di costoro dottrina, essi sono, che in termini spessissimo la inculcano, e ne fanno un debito a chiunque non ne convenga; lo che poco a poco andremo ricavando dal Sinodo. Denuncia in fatto il Procuratore al Sinodo, pag. 114: un Libello intitolato: „ Precis d'un Acte de
„ Denonciation Solennelle faite a l' Egli-
„ se „ etc.: e ne richiede la condanna, perchè ardiva asserire, che sebbene fossero i Greci separati dalla Chiesa Romana, non lo

erano non per tanto dalla Cattolica; e soggiugne così le ragioni della sua denuncia: „ Eo tendunt haec falsa principia, ut Pri- „ matus jure divino Petri Successori dene- „ getur: si quis enim profiteretur Sanctum „ Petrum, ejusque Successores a Christo con- „ stitutos fuisse, ut essent Ecclesiae Catho- „ licae Caput visibile, illisque attributam fuis- „ se in alios Episcopos auctoritatem, is sa- „ ne profiteri cogeretur, neminem posse esse „ catholicum, nisi haec jura primae Sedis „ agnoscat, ac proinde cum ea communi- „ cet. „ Da questi detti del Proccuratore del Sinodo, chi non comprende, che il Primato della Sede Romana sia stabilito dal Salvadore? Seguita l'accennato Proccurator generale l'esame de' principj dell Autor dell' appello (così chiama l'autore del mentovato libello), e di essi soggiugne pag. 115. „ Sum- „ mos Pontifices ut Tyrannos, Usurpato- „ res, Ecclesiaeque hostes exhibet, eoque „ recidit is calumniarum frager, ut ad ser- „ vandam fictitiam Graecorum Catholicita- „ tem Primatum Romani Pontificis neget tum „ divino, tum Ecclesiastico jure „ p. 122. Quindi viene alla Denuncia, che avea ardito fare l'Autore del Libello, di citare cioè

il Papa al giudizio del Concilio generale: e quì non dubita punto asserire, che il forsennato Autore porta la Chiesa al giudizio della medesima Chiesa; „ Scilicet (sono sue le espressioni) quadam vertigine per„ culsus Ecclesiam ad Ecclesiam defert. „ Tuttociò era senza dubbio vero in forza del divino Primato, di cui va adorno il Romano Pontefice. Tali erano i sentimenti del Proccuratore generale del Sinodo d' Utrecht per l' istituzione del Pontificio Primato: a medesimi niente dissimili sono quelli delle Congregazioni, le decisioni, e le condanne dell' istesso Sinodo: poichè avendo il Sinodo fatto esaminare il libello da una Congregazione, che deputò a tal fine: nella Relazione, che le ne fu fatta si esposero i principj dell' Autore, ed i veri motivi, che doveanlo far condannare; ed a tal fine le ne furono anche estratte delle proposizioni, che meritavan censura. Quindi il Sinodo spiegò per questa occasione in un decreto, che promulgò, e la fede da tenersi per questo domma, ed il veleno, che dovea evitarsi in quella dottrina dell' Appellante, le di cui proposizioni, come dicevamo, sottoponeva a condanna.

III. Dapoicchè dunque ebbe il Decano della Chiesa d'Utrecht, nella relazione, che faceva per la congregazione al Sinodo, esposti ed esaminati tutt' i Canoni si del Niceno, che degli altri Concilj generali d' Oriente, cui a destruzione del Primato faceva l' Appellante detestabili, ma sciocchissime contorsioni; e reso appariscente, che non mai tali canoni avean pronunciato contro di quello, o della sua divina Origine, conchiude in questa forma pag. 199. „ Unde „ sequitur, Concilia haec generalia nihil „ omnino definisse contra Romanorum Epis- „ coporum Primatum jure divino „; e rispondendo poi alle interpretazioni di quell' autore sulle parole di G. C. *Tibi dabo Claves*; parla in maniera, che non può farsi a meno; stando a suoi principj, confessarsi dal Salvadore la sua Origine nella persona di S. Pietro: „ Fatemur, dice egli anche per parte della Congregazione di cui faceva le ve- „ ci, pag. 204.: Sed quae dixit Petro, cen- „ setur toti, dixisse Ecclesiae, quod fieri „ non potest nisi in persona unius Capi- „ tis, et primarii. His primariae dignitatis „ signis manifeste omnibus apparet Prima- „ tus Petri. Dum claves promittit Christus,

„ regimen , auctoritatem , jurisdictionem „ promittit . . . . . Data est omnibus Apostolis jurisdictio : Soli Petro datus est in hac „ jurisdictione Primatus . En Primatus divinae institutionis „ . E poco dopo pag.208. et seq. , deridendo gli argomenti dell' Appellante , parla in modo , che chiaro dimostra, che la verità del Primato sia così fondata nella credenza Cattolica , che è ben forsennato colui , che cerca in qualunque maniera impugnarla : „ Tam levibus momentis „ fretus denunciator confidentissime invehi- „ tur in Primatum divinis Oraculis , Tra- „ ditionis auctoritate , unanimi Theologo- „ rum consensu , omnium saeculorum con- „ suetudine , et professione ; atque genera- „ lium Conciliorum definitione fundatum „ . Ah ! che abbiam molta cagione di desiderare a nostri giorni , che fossero generali fra coloro , che si professano uniti alla Cattolica , consimili confessioni , e così precise .

IV. Ma vi è molto di più per la divina Origine del Romano Primato : dopo d' avere il Decano risposto nel principio della sua relazione a tutt' i testi della Scrittura, e de' Padri , che venivano opposti a questa divina istituzione del Primato ; ed aver anco av-

vertito, pag. 206., che questi medesimi; anzi che togliergli, lo accrescevan di forza: fa le seguenti, che sono in vero auree riflessioni sulla condotta tenuta in tutt' i tempi nella Chiesa, dacchè Gesù Cristo salì al Padre: „ Vi sono stati, dice egli, molti „ SS. Padri nella Chiesa, i quali stimando „ alcune volte necessario rinfacciare alcuni „ Papi o di molta inconsideratezza, o di „ troppa severità, non mai ne' loro trasporti son giunti a tanto, che negassero a medesimi la potestà di così diportarsi, il che, „ soggiugne „ *maximo argumento est non „ posse Primatum eorum attentari* . „ pag. 117. „ L'altra poi e la seguente . „ Sappiamo, dice l. cit., che le Chiese, ed i Vescovi „ dell' Oriente sono spesso ricorsi alla protezzione della S. Sede, e che i Papi all'incontro non mai l' abbiano implorata dagli „ stessi; dunque questo *manifesto denotat „ in Episcopis Romanis superioritatem, cujus „ nulla origo reperitur, nisi in institutione Christi, qui constituit S. Petrum omnium Apostolorum Caput* .

V. Dopo d'aver così fissata nel Sinodo il Decano la divina Origine di questo Primato, passa ad asserirvelo qual domma, e

ne rende così le ragioni: „ Praeter ea, dice „ pag. 218., quae supra retulimus veterum „ Conciliorum de Primatu testimonia, in „ ultimorum temporum conciliis hoc dogma „ formaliter definitum reperimus. Concilium Constantiense inter caeteros articulos Joannis Hus, hunc damnavit numero „ septimum. Petrus non est, nec fuit Caput Ecclesiae Sanctae Catholicae: item „ num. 41. Wickleff - Non est de necessitate salutis credere Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias . . . . „ Pro quanto negaret Primatum Summi Pontificis super alias Ecclesias particulares. „ Merito igitur Illustrissimus Bossuetus Meldensium Episcopus in sua expositione inter Catholicae fidei dogmata refert Summi „ Pontificis Primatum jure divino „ Boss. exposit. num. 4. Questi erano i sentimenti, che del Primato rappresentati in nome della Congregazione nel Sinodo degli Utrechtisti, quali non che essere contradetti dello stesso furono in tutto seguiti nella seguente dichiarazione di fede.

VI. Coerentemente dunque a tali principj nel terzo decreto di fede dichiararono, pag. 234., da chiunque Cattolico: I. Che

il Primato del Pontefice sia stato istituito da G. C., che ne vestì la prima volta la persona di San Pietro, affinchè per esso conservasse l'unità in quella Chiesa, che a prezzo del suo sangue si avea egli fondata; e però anche nella di lei dottrina: „ Declarat „ Sancta Synodus Apostolum Petrum a Chri- „ sto Domino Primatu supra caeteros Apo- „ stolos donatum fuisse, ut una Christi Ec- „ clesia, et Cattedra una monstretur „ pag. 234. II. Che di un tal Primato adorno il medesimo a ragione potè in se rappresentare, come in una persona, la Chiesa tutta; „ Sanctum Petrum, in quo Primatus „ Apostolorum tam excellenti gratia praee- „ minet, propter hunc Apostolus sui Primatum Ecclesiae gessisse, figurata generali- „ tate, personam „. III. Che fosse finalmente il Romano Pontefice, come successor di S. Pietro per dritto divino il Capo visibile, e ministeriale della Chiesa fondata dal Salvadore, che n' è il Capo invisibile, e vivificante, e quindi il primo Vicario di G. C. sulla terra, cui tutta la cura della medesima Chiesa è affidata. „ Romanum Pontificem „ tamquam Petri Successorem esse jure di- „ vino Caput visibile, et ministeriale Ec-

„ clesiae fundatae a Christo, qui est Ca-
„ put invisibile, et vivificans, ac proinde
„ ejusdem Christi primum esse in terris Vi-
„ carium, cui totius Ecclesiae cura commissa
„ est. „ pag.235. Tale fu la credenza stabilita nel Sinodo d' Utrecht per l' istituzione del Primato, di cui solo ci siam proposto quì parlare: E perchè dunque non lo professano tutti gli avidi Emulatori della di costoro dottrina? Essi che non si fanno scrupolo dirlo *ingiustissime usurpazioni*, *violenze de' Papi sempre solleciti dei di loro ingrandimenti*: comunicassero almeno anche in questo alla dottrina di Olanda. Che se non vogliono convenirci di buon animo sappiano finalmente, che queste massime gli tolgono ora la comunione di quelli; poichè sono le medesime a lettere di Cupola registrate tra le proscritte dal Sinodo. Vediamolo.

VII. Come ha usato sempre la Chiesa all' occasione degli errori, che da tempo in tempo han cercato insinuarsi nel gregge, manifestare il deposito, che al governo del medesimo le fu dal Salvadore affidato; così non mai si vede dalla dichiarazione del vero domma andar disgiunta la condanna del falso; venendo così di sicuro i Fedeli alla cognizio-

ne, e de' pascoli salutari di cui cibarsi, e de' nocivi per evitarli. Così lodabil condotta volendo emulare gli Utrechtisti; delle propoposizioni, che furono denunciate al Sinodo dal Decano, condannò le seguenti, che dritto appartengono all' origine del Primato. La prima, pag. 239. „ Non potest probari solidis „ argumentis per sacram scripturam Jesum „ Christum dedisse Primatum, et Superio„ ritatem Sancto Petro, neque illum decoratum fuisse his praerogativis, quoquomodo „ sit „. E' facile indi il dedurne, che in dichiarare gli Utrechtisti di dritto divino un tal Primato ce l' abbian proposto non solo un domma, ma han dippiù definito aver fondamento nelle S. Scritture, e precise ne' luoghi donde sogliam coi Cattolici dedurre la sua origine, ed istituzione. La terza, pag 241. „ „ A quinto saeculo usque ad septimum Ro„ ma nihil omisit, ut sua agnosceretur prae„ tensa Superioritas in omnibus portionibus „ Ecclesiae Catholicae, et perfecit ut per „ varia stratagemmata, et per auctoritatem „ etiam Imperatorum subjugaret plures Me„ tropolitanos, praesertim in Illyria „. Dalla condanna di questa si vede esclusa ogni arte umana nella sua istituzione, ed esten-

sione. La quarta „ Episcopus Romanus Pri-
„ matum non habet jure divino . . . . . La
quinta „ Episcopus Romanus est particularis
„ Episcopus, sicut quivis alius; et nullam
„ Superioritatem, neque jure divino, neque
„ jure Ecclesiastico super alios Episcopos:
„ pag. 243. La sesta ibidem, sequitur ex his,
„ quae dixi hactenus, quod Primatus (Papae)
„ ejus superioritas, ejus jurisdictio in alios
„ Episcopos est commentum „. E finalmente la seconda parte della settima, pag. 245. „
„ sequitur etiam, quod omnis potestas, et
„ auctoritas, quam habent nunc (i Pontefici) in Episcopos, in Ecclesias Particulares (et in Ecclesiam etiam universalem) esse
„ usurpationes flagitiosissimas „. Le espressioni stesse delle massime, che ci è a cuore sradicare da Cattolici, si vede a occhio, che siano condannate dal Sinodo.

VIII. Proscrisse in questo stesso decreto il Sinodo alcuni altri conseguenti dedotti dall' Appellante, che formano come l'ottava proposizione. Il primo di essi pruova per Noi la credenza continuata, che per tal domma ha avuto sempre sin dai primi tempi (che spesso si sentiam rinfacciare) la Chiesa Cattolica. „ Concludimus; diceva l'Appellan-

te, quod Patres non crediderint Episcopum „ Romanum habere Primatum jure divino „. La contradittoria di questa proposizione, vede dunque, che non disegna tempo, nè Padri: dunque sempre si è creduto di gius divino un tal Primato. Ci renderemo stucchevoli, se vorremo più oltre riflettere su d'idee così semplici, e nitide: Ci piace solo avvertire quì al Lettore, che per questo domma appunto del Primato, sembra che si fossero assembrati in Utrecht que' Scismatici; tanto è l'impegno, tale è la cura, che essi ne prendono. Ma contentandoci Noi di quello abbiamo rapportato della istituzione, passiamo a parlare delle altre qualità del Primato, come ce le presenta lo stesso Sinodo.

CAPO II.

Il Primato Pontificio è il Centro della comunione Cattolica in sentenza degli Ultrajettini.

§. I. Introduzione a questo Capo, e spiegazione della voce Romano-Cattolica.

II. Gli Ultrajettini confessano il Romano Pontefice primo Giudice della fede.

III. Si dichiarano voler essi seguire la fede della Chiesa Romana.

IV. Professano, che la Chiesa di Roma è il vincolo dell' unità Cattolica.

Si manifesta la stessa verità dagli errori notati nel Libello Appellante nella 2. Relazione al Sinodo.

VI. Si dimostra lo stesso dal Decreto di fede.

VII. La medesima verità si dimostra da molte testimonianze rapportate nella 3. Relazione, e dalla confutazione di molti principj di quell' Autore.

VIII. Dalla denunzia di alcune proposizioni, e dalla condanna delle medesime.

IX. Dalla dottrina di fede stabilita nel medesimo decreto.

§. I. Se l' udire, che sieno gli Utrechtisti attaccati soltanto alla dottrina della Chiesa Romana, non recherebbe ammirazione; potendosi dire, che essendo ella la sola vera, la sola salutare dottrina, deve quindi da chiunque vuol professarsi vero figliuolo della Chiesa senza meno adottarsi: il sentire in contrario dalla bocca de' medesimi, che ne faccian essi professione, perchè *la Chiesa Romana è che l'insegna, e la propone; ella che in forza del Primato a lei conferito è il solo centro, donde sortir debba l' unità della Chiesa, il di cui Pastore è il solo Capo, e Pastore, che diriger dee il gregge del Redentore alla salvezza: che posta dal Redentore medesi-*

mo Madre, e Maestra di tutte le Chiese, ha il diritto di porre in disame la credenza di qualunque Cattolico se sospetto ne venga. Questo senz' altro deve far sorpresa in udirlo solo così persuaso ne' Scismatici di Utrech, a coloro, che si son fatti in capo a dì nostri o per ignoranza, o per malizia di far di un tal Primato una fantasima. Prima però di entrar nelle pruove, che per i congregati di Utrecht sia la Chiesa Romana, in virtù del suo divino Primato, il solo centro della comunione, cui chi non tende, dee necessariamente perire; ci piace fissar l' intelligenza della voce Romano-Cattolica, di cui fa molto uso quel Sinodo in parlando o della Chiesa, o pur della dottrina, che si propone egli a seguire, affinchè non si cerchi di equivocare su questo vocabolo da chi di nulla vuol venire a capo. Con questa voce adunque se bene sia vero, che non voglia intendere il Sinodo la sola Chiesa Romana, o la dottrina della medesima isolatamente, ma quella colla cattolica tutta; per esso però essendo verissimo, che non si dia Chiesa, o dottrina, che sia Cattolica, e possa credere, ed insegnare disgiuntamente da quella, come lo faremo chiaro in appresso; ne siegue di

buona fede che in adottando tal frase il Sinodo, ha pensato sempre dare le principali parti a quella Cattreda, che di tutte le Chiese riconosce egli per vera Madre, e Maestra; a quel Pastore, che confessa Capo e Pastore di tutto il gregge de' Fedeli: in maniera che non possa mai avvenire, che la Chiesa Romana possa discostarsi un'apice dalla dottrina della Chiesa Cattolica, nè vicendevolmente da quella. Posta questa preliminare neeessarissima avvertenza eccoci pronti alle pruove della nostra proposizione.

II. Nella fronte del loro Sinodo riconoscono prima di tutto gli Utrechtisti, con una dottrina, che ivi piantano, che sia il Successor di San Pietro il primo Giudice della Fede. Vogliono essi, pag. 54. et seq., dimostrare a tutto il Mondo il cordoglio, che provano di essere in sospetto per la loro fede, specialmente presso la Chiesa di Roma, e si protestan „ che la loro afflizione per tal pen-
„ siero è ben di gran lunga maggiore di quel-
„ lo avrebbe potuto essere, se questo sospet-
„ to fosse venuto a lor proprj Superiori „. Gli proprj Superiori in materia di fede, chi mai potrebbe ignorare, che sono i Vescovi, e sopra questi il Metropolitano, ed il Sinodo

Provinciale? Or non tanto cale agli Utrechtisti se fosser essi tenuti da questi, rei di falsa credenza, quanto l' esserlo presso la Chiesa Romana; poicchè presso di questa *longe durissimum est*: dunque senza comparazione maggiore, è la parte, che prende questa (pei medesimi) nella fede, di quella che ne prendono l' altre Chiese particolari. Tanto è questo sicuro, che presso di quella sola Chiesa pensarono gli Utrechtisti sciorsi da que' debiti, che gli si erano addossati, stimando senza meno così, che sgravati presso quella sola Chiesa, il di cui rispetto, e la subordinazione dovutale così esigeva, avesse ogn' altro Cattolico a quietarsi sulla di loro sana credenza: „ Ipsa erga sedem Apo„ stolicam reverentia postulare videtur, ut „ coram illa calumnias ejusmodi, vel jam „ suggestas confutemus, vel forte suggeren„ das praeveniamus sincera, et aperta do„ ctrinae nostrae expositione, quoad omnia „ dissertationum capita, quae toto jam sae„ culo tot in Ecclesia Catholica turbas pe„ pererunt: „ E non è questo stimarla il Supremo, non che il primo Giudice in materia di fede?

III. Espongono pòi la propria credenza;

come se n' erano essi obbligati, ma prima d'ogni altro a lettere cubitali si dichiarano non aver essi a seguire, che quella fede, che a suoi figlioli, coll'altre tutte di sua comunione, insegna la Chiesa Romana. „ Sae- „ pe quidem, ecco la protesta pag. 56., con- „ testati sumus publicis etiam actis, Nos fir- „ missime tenere omnia, et singula dogma- „ ta, quae filiis suis credenda proponit Ec- „ clesia Romano-Catholica:„ e quindi „ Om- „ nes, et singulas sanctae Oecumenicae Sy- „ nodi Tridentinae definitiones, atque om- „; nia, et singula dogmata, quae in pro- „ fessione fidei Pii Papae IV. continentur „ pag. 56. Ma analizziamo le pruove, perchè erano gli Ultrajettini incolpati *de auctoritate Sedis Apostolicae, et Summi* Pontificis *non recte* sentire pag. 56., ad evitar se gli fia possibile questa taccia, dichiaransi di professar in termini la dottrina, che su tali punti nella sua Esposizione della dottrina cattolica avea insegnata il dottissimo Bossuet, la ragione però, che ne rendono è, che questo libro „ ab ipso sanctae memoriae Pontifice Inno- „ centio XI. singulari Brevi ad auctorem da- „ to 4. Jan. 1679. summis laudibus ornatus, „ ac probatus fuit. „ Ecco il motivo per cui

pensano di non abbagliarsi. Aveano essi professato tutti, e singoli i domini nella professione di Pio IV. espressati, ma considerato, che dopo la promulgazione di quella erano surte delle altre controversie nella fede, e nella disciplina di bel nuovo protestansi pag. 61. di voler solo abbracciare, e seguire „ „ illos doctrinae, et disciplinae articulos, „ qui quoad omnes illas materias diversis „ temporibus Sanctae Sedi Apostolicae fue- „ runt delati, et quorum ne unus quidem „ ab ea Sede condemnatus, aut rejectus „ fuit „. Ecco che all'ombra di questa sola Chiesa, e da questa sola scortati reputansi gli Utrechtisti di non errare in materia di fede: e non è questo riconoscerla per supremo Giudice nella fede? Vollero far suoi gli articoli, che nel 1663. furon presentati da alcuni Teologi Francesi (giansenisti) al Vescovo di Comminges, ma lo fecero in maniera, che ben manifesta il grand' impegno, che avevano di esser creduti attaccati alla dottrina della sempre salda Sede di Pietro: così sebbene questi articoli contenessero in se errori già condannati, nulladimeno si prova ad evidenza il nostro assunto per il modo *imponente* dell' accettazione prestata a i me-

desimi . „ Non est itaque dubitandum, pa-
„ gin. 75. quin et hodie Sanctae Sedi grata
„ sit ex doctrina de gratia, libertate, et prae-
„ destinatione, quae articulis illis contine-
„ tur „ . Non imprendiamo Noi quì l'esame del contenuto in quegli articoli ; sarebbe egli fuor di luogo, perciò daremo sul fine di questa disertazione brevissima idea della falsità di tal dottrina . Solo ci basta che si mediti a sangue freddo da tutti i Fedeli la cura, che quì appare negli Utrechtisti di voler comparire fortemente attaccati a quella Pietra, sulla quale sanno essi, che restò conquiso ognun che vi cadde, o su cui ella piombò col suo peso .

IV. Quello però che palesammo sin' ora della dottrina del Sinodo a provar, che per esso il Romano Primato sia il vincolo unico, la sola fonte, donde la Comunione Cattolica derivar debba, non è che una generalissima idea, qualunque volta piaccia paragonarsi a quello, che in specialità di questa comunione, e del suo principio ha insegnato il medesimo Sinodo . Avendo egli adottato, come dicevamo nell' altro Capo, in tutte la dottrina di Bossuet su le pre rogative della Sede Romana : „ Catholicam de Sanctissima

„ Petri Cathedra doctrinam illic exponit Bos-
„ suetus , cui lubentissime subscribimus „
„ pag.53. , et 60. son venuti a confessare collo stesso , che „ sufficit agnoscere Caput,
„ et Pastorem a Deo constitutum, ut gregem
„ omnem in viam ejus dirigat ..... Equidem
„ si fuissent unitatis studiosi novae hujus
„ reformationis Auctores (si parla de' Cal-
„ vinisti) , nec Episcopale regimen anti-
„ quassent ab ipso Christo institutum ....
„ nec Cathedram Beati Petri sprevissent, cu-
„ jus auctoritas , et fundamentum in Evan-
„ gelio tam firmum habeat , et in traditio-
„ ne manifestam , et continuam omnibus
„ saeculis testificationem . Immo servassent
„ potius diligenter , et Episcopatus auctori-
„ tatem , et Sedis Petri Primatum, *qui Catholicae omnis auctoritatis commune vinculum* „ *est* „ pag. 60. Sarebbe questa sola Professione bastantissima a porre in salvo , ciocchè di essi nella fronte del presente Capo attestammo : ma se non ne furono contenti gli Utrectisti , che cercaron tutt' i mezzi proprj a confermare via più un tal domma ; a tutta ragione possiamo anche noi , che ci siamo obbligati camminar sulle loro tracce , confondere sempre più colle arme de' medesimi le

nere imposture, e le calunnie, che contro la Navicella di Pietro non cessa far sorgere l' Inferno, a fin d' invilupparvi se non lei, contro a cui sà già di non poter mai prevalere, almen coloro che senza fedele scorta s'immaginano di poter navigare sicuri nelle procelle.

V. La precisa nozione di questo Primato di comunione oltre alla dottrina, che abbiamo già esposta sì manifesta a giorno dagli errori di cui dal Decano di Utrecht nella seconda relazione, che ne fece al Sinodo per la congregazione destinata all' esame, viene addebbitato pag. 171. l'Autore del denunziato Libello; e dalla dottrina, che il medesimo Decano per tale occasione propone. Volea quest' Autore, *che non mai potessero attaccarsi i Greci di Scismatici, e separati dalla Chiesa universale (sebbene già fossero scissi dalla Romana) per quanto si mantenevano essi nella vera credenza. Questa dottrina, ripigliava il Decano, è così falsa, che non può difendersi senza incolpar d'errore la vera Chiesa*: „ Id autem proferre non potest auctor, „ quin veram damnet Ecclesiam „ pag. 168. Ma! è perchè si condannarebbe così la vera Chiesa? non è forse l' ipotesi, che dovreb-

bero credere i Greci tutt'i dommi della religione cattolica? perchè si denuncia al Sinodo la seguente proposizione, che è la terza in ordine a questa relazione „ Dici non po-
„ test partem, quae se separat in hoc casu
„ (qualis Graecorum est) ab ea parte quam
„ reprehendendam judicat, se se reipsa ab
„ Ecclesia separare „ .... Non ci vol molto per venirne a capo: perchè colla suddetta dottrina dell'Appellante si veniva dritto a togliere di mezzo il principale, anzi l'unico nesso (posta la professione esterna della religione), che in dolce unità stringe i Fedeli. Nel principio di questa seconda relazione avea egli il Decano fissati i vincoli della comunione cattolica esteriore, ed avea detto, che supposta la professione della stessa dottrina, e la participazione de' medesimi sagramenti; solo doveasi da' Fedeli procurare lo star unito alla Cattedra di S. Pietro, a fin di essere nella comunione Cattolica: „
„ Unum etiam aliud communio nem illam
„ exteriorem praecipue adstruit, et denotat,
„ nempe Cathedrae Petri communione con-
„ sociari, pag. 142,, e seq. „ Ego inquit
„ Sanctus Hyeronimus, in Epistola ad Da-
„ masum Romanum Pontificem, Beatitudi-

„ ni vestrae, idest Cathedrae Petri commu-
„ nione consocior. Super illam Petram aedi-
„ ficatam Ecclesiam scio, et quisquis in hac
„ domo non manducat Agnum ille profanus
„ est. Et sanctus Optatus ad Parm. nega-
„ re non potes scire te in Urbe Roma Petro
„ primo cathedram esse collatam . . . In qua
„ una Cathedra unitas ab omnibus servare-
„ tur, ne caeteri Apostoli singulas quisque
„ sibi defenderent; ut jam schismaticus, et
„ pecator esset, qui contra singularem Ca-
thedram alteram collocaret „ loc. cit. E' dunque apparente che per una congregazione di Utrechtisti, anzi per l'intiero Sinodo, che in tutto le aderì nella condanna, che poi fece delle proposizioni denunciate, la esterior comunione cattolica, quantunque sia posta negli esteriori, e pubblici atti di religione, ha però per sua unica base, per suo solo centro la cattedra di S. Pietro: perocchè, senza convenire colla medesima, non può giammai sussistere ne' Fedeli. Questo senza fallo mosse gli Ultrajettini a denunziare al Sinodo pag. 171., e poi condannarsi dal medesimo pag. 181. la prima proposizione estratta dall'*Appello*, che insegnava un' errore su questo punto. Diceva ella, che lo scsima

dovea doppiamente considerarsi, o come separazione dalla Chiesa Universale, o da qualche Chiesa particolare. Nel primo caso dovea esser scisma dal centro, *in quod confluunt omnes Ecclesiae Catholicae partes*: Ma ecco l'errore: non intendea l'Autore per centro la Chiesa Romana, come co' cattolici ne conveniva il Sinodo; ma volea che fosse *la Gerarchia, la Fede, la Professione di essa nella Chiesa Cattolica, il suo Tribunale, la Partecipazione de' medesimi Sagramenti*. „ Cen- „ trum illud est Hierarchia, est Fides, et „ fidei Professio hujus Ecclesiae, ejus Tri- „ bunal, et omnium Sacramentorum Partici- „ patio. Tale schisma separat ab Ecclesia, atque ab Ecclesiae bonis; „ et est Schisma proprie dictum: „ tale è la dottrina condannata. Or nessuno ha sognato mai altro centro fuori la Cattedra di S. Pietro: dunque è d'essa sola, cui sta fondato tutto il nesso, ogni vincolo della cattolica Comunione. Non siamo già Noi, che vogliamo assegnare questo senso alla condanna fatta dal Sinodo, lo spiegò egli stesso nel suo decreto, pag. 188. „ Has pro- „ positiones damnat sancta Synodus tamquam „ falsas calumniosas.... Schismati faven- „ tes, Erroneas, ac etiam Haereticas; qua-

„ tenus *centrum exterioris communionis Ec-*
„ *clesiae* tantum constitueretur in verae, et
„ Ortodoxae fidei professione *excludendo*
„ *cathedram Petri* . „ La medesima dottrina con più specificazione può rilevarsi dalla seconda parte della stessa proposizione, che parla specialmente dello scisma de' Greci; e vi si potrebbe di più avvertire, che stima essa la Chiesa Romana, come Chiesa particolare, che è la quinta proposizione condannata nel terzo decreto, come faremo noto nell' altro Capo. Non ci dilunghiamo nel rapportare il veleno, e la condanna dell' altre proposizioni; specialmente della seconda, e della terza, condannate pure in questo decreto; si perchè non vogliamo più dilungarci su queste pruove, si anche perchè non essendo molto differenti dalla prima, possonsi con poca fatiga ridurre ai già esposti principj.

VI. Al decreto della condanna corrisponde a pieno la dichiarazione di fede del Sinodo: in essa s' insegna, pag. 178. decr. 2. cap. 2., che il centro dell' esterior comunione necessario tanto a mantener l' unità nella Chiesa, e la conformità della di lei dottrina sia propriamente la Sede di Pietro, dal me-

desimo stabilita nella città di Roma. „ Et „ ideo verae et orthodoxae fidei professio- „ nem non esse propriae centrum exterioris „ communionis, quae debet esse inter om- „ nia hujus Ecclesiae catholicae membra, sed „ illud esse cathedram Petri, ab illo Aposto- „ lo Romae collocatam, unde unitas Sa- „ cerdotalis exorta est. „ E quindi relativamente alla condanna dichiarò: „ Eum es- „ se schismaticum, et peccatorem, qui con- „ tra hanc singularem cathedram alteram col- „ locaret. „ Aggiungasi a questo la luminosa decisione, che diè fuori il Sinodo pagin. 175. che non mai può darsi giusta causa di rompere la comunione con questa Chiesa, o coll' altre, che le sono unite: „ Prae- „ scindendae unitatis cum hac singulari ca- „ thedra, aut cum aliis Ecclesiis, quae ipsi „ adhaerent, nullam esse justam necessita- „ tem. „ Fa quì tanto peso al Sinodo la comunione colla Sede Romana, che basta questo solo carattere all' altre Chiese, per rendere inescusabili coloro, che se ne separano. Seguiamo l'ordine tenuto dal Sinodo.

VII. Nella terza relazione al Sinodo, che porta il titolo *de Primato Summi Pontificis*, il Decano medesimo dopo d' aver esposti, e

confutati i diversi argomenti co' quali tentava l'Autore dell'Appello abbattere la credenza di esso, adduce diverse testimonianze della Tradizione, tendenti la maggior parte a provarlo Primato di comunione Cattolica: Prima però di riferirle si esprime in modo, che ben dimostra non voler fare con ciò altro, che manifestare la tradizione, che ha mantenuta sempre la Chiesa su questo domma in tutta la sua estensione sulla terra .„ Tam levibus momentis, dice pag. 208. „ e seq., fretus denunciator confidentissi- „ me invehitur in Primatum divinis Oracu- „ lis, Traditionis auctoritate, unanimi Theo- „ logorum consensu, omnium saeculorum „ consuetudine et professione, atque gene- „ ralium Conciliorum definitione funda- „ tum .„ dopo questi si generali preparativi dà mano alle pruove: „ Juxta Originem „ data est Petro praecipua, et universa cura „ pascendi gregis .„ A Petro, inquit, cum „ summa rerum de pascendis ovibus tra- „ deretur, et supra ipsum velut petram fun- „ daretur Ecclesia, nullius confessio virtu- „ tis nisi caritatis exigitur .„ Quid S. Ire- „ naeus, Tertullianus, S. Cyprianus, qui „ tam multus, et creber in eo est, et cu-

„ us sunt haec trita verba: Exordium ab
„ unitate profiscitur, ut Ecclesia una mon-
„ stretur „. . . Item Sanctus Hyeronimus: „
„ Propterea, inquit, inter duodecim unus
„ eligitur, ut capite constituto schismatis
„ tollatur occasio . . . . . „ Sanctus Ambrosius
„ Petrum vocat *Ecclesiae fundamentum*. San-
„ ctus Optatus Milevitanus loquens de Pe-
„ tro ad Parmenianum donatistam: „ Nega-
„ re non potes scire te in Urbe Roma Petro
„ primo cathedram Episcopalem esse colla-
„ tam . . . . . in qua una cathedra unitas
„ ab omnibus servaretur . . . . . ut jam schis-
„ maticus et peccator esset, qui contra sin-
„ gularem cathedram alteram collocaret.
„ Testes etiam appellari possunt Sanctus Epi-
„ phanius, Sanctus Fulgentius, et multi
„ alii: Unum fas erit verbum Sancti Augu-
„ stini proferre: „ Agnoscitur Petrus in figu-
„ ra gestasse personam Ecclesiae ob Prima-
„ tum, quem in discipulis habuit „. A
„ questi Padri, che sono il fonte della Tra-
dizione della Chiesa cattolica, aggiugne il
Decano l' autorità di Bosuet frall' altre molte,
che ci caderà in acconcio rapportare, e con-
siderare posatamente altrove: Annovera quel
gran Vescovo tra dommi Cattolici questo

Primato di comunione nel numero 21. *dell' esposizione* , di cui nel Sinodo riferisconsi queste parole „ Cum Christus Ecclesiam suam „ unam esse voluerit, et firmiter in unitate „ fundatam, *Primatum Beati Petri ad illam* „ *continendam, coagmentandamque instituit.*„ Or non è più che sicuro, che non ci vuol meno di una fronte Calviniana , per persistere a calunniare, che siano i Vescovi gli indipendenti Rettori delle loro diocesi; che possano a lor talento far quelle mutazioni, quelle riforme di disciplina, e di Rito che loro più aggrada d' indurre, inconsapevole , e tante volte contraddicente il Supremo Gerarca della Chiesa ? Ma questo istesso è quello, su cui nel Sinodo si promovea la condanna dal Decano .

VIII. Dopo dunque la soddisfattoria confutazione delle false assertive dell' Appellante passa il Decano a promuoverne la condanna in alcune proposizioni estratte per tal proposito dal di lui Libello : quelle che specialmente si attengono al punto, che trattiamo sono : la terza che suppone di dritto umano e per forza d' impegno lo stabilimento del Primato sull' altre Chiese nel secolo quinto dalla Redenzione : „ A quinto saeculo usque ad

septimum Roma nihil omisit, ut sua agno-
„ sceretur praetensa Superioritas in omnibus
„ portionibus Ecclesiae Catholicae„ ....
La prima parte della quinta, che tende a far del Papa un Vescovo non dissimile alla comune degli altri: „ Episcopus Romanus est „ particularis Episcopus sicut quivis alius „. Ed una parte della sesta, che asserisce, che per i sagri Canoni debba il Romano Pontefice limitare la sua voce, e le sue Bolle tra confini di sua Diocesi: „ Sequitur ex his, quae dixi „ hactenus ..... Quod secundum eosdem „ canones debet (Papa) continere sua man-
„ data, suas Bullas, sua Decreta intra limi-
„ tes suae Dioeceseos, et non conari exerce-
„ re suam auctoritatem in suos collegas, nec „ in Ecclesias particulares „. Tali furono le „ proposizioni denunciate al Sinodo, quali come giacciono furono dal medesimo condannate pag: 241. e 243. Dalle contraddittorie di esse, chi non vorrebbe essere inconsequente, deve inferire, che è la Sede Romana per gli Utrechtisti la Base, ed il Centro della Comunione cattolica, e lo è sin da tempi del suo stabilimento primiero. Ma esaminiamo pure le decisioni positive del Sinodo su questa Relazione, che non faranno mica esitare su tal proposito.

IX. In quel decreto medesimo di cui parlavamo, dopo aver detto, come abbiamo sopra accennato, num: 8. del 1. Capo, che a San Pietro sia stato dato da G. C. il Primato sugli altri Appostoli per conservar l' unità alla Chiesa; chiama il Sinodo il Romano Pontefice, come successor del medesimo, *Capo visibile, e Ministeriale*, e *primo Vicario di G. Cristo in terra, cui tutta la cura della di lui Chiesa è stata commessa*: pag: 256. Non deve, nè può già qui equivocarsi (lo che fan molti a torto) sulla denominazione di Capo Ministeriale, cioè che additi un *semplice Rappresentante, un Luogotenente della Chiesa*. Nò diciamo, non si deve così imporla al mondo: poichè è questo vocabolo contrapposto dal Sinodo al Capo invisibile, e vivificante, che colla sua grazia celeste, con i suoi superni, e spirituali influssi previene, accompagna, e coopera a tutte le operazioni di vita, che nella Chiesa si fanno; Ed interiormente ancora assiste la medesima Chiesa, a non farla cadere in errori ne' punti o di credenza, o di disciplina universale. Vien chiamato *Capo Ministeriale*, perchè l' Apostolo San Paolo ha così chiamati tutt' i Ministri del nuovo testamento: *sic Nos existimet*

homo, ut Ministros Christi: tutta dunque la Gerarchia dee dirsi Ministeriale, perchè Ministri di G. Cristo medesimo, ciascuno secondo il suo grado, o condizione. E poi non si è detto dagli Utrechtisti il Sommo Pontefice Vicario di G. C., cui è commesso il governo di tutto il gregge? non l'è commesso, in senso del Sinodo, se non in virtù del suo Primato: il Primato è per essi di dritto puramente divino; divinamente dunque ebbe egli commessa la cura del gregge intero del Salvadore. Fissiamo ora chiare le nozioni alle cose: E' il Papa il Vicario di Gesù Cristo, che deve aver cura di tutto il gregge; dunque non sono i Vescovi nelle proprie diocesi *debitori a Dio solo del di loro operare*: E' egli il Capo di tutta la greggia fedele; dunque non sono i Vescovi *Indipendenti*: Non è egli un Vescovo particolare colà in Roma, non è egli obbligato a restringer le sue Bolle, i suoi insegnamenti, i suoi decreti frà i limiti di sua diocesi; dunque *devono i Vescovi dar pronto ascolto alla voce di questo supremo Pastore, e riverentemente ubbidirvi*. Queste sono le dottrine degli Utrechtisti. Queste dovrebbero almeno professar coloro, che si fan pregio con essi comunicare, se non voglio-

no, che con Tertulliano si dica loro per questo modo di aggire: „ Ea Vos retinere et custodire, quae non debuistis; cum quae „ debuistis non custoditis „. Fermi dunque „ a questo punto, e tiriamo innanzi ad altra non meno rilevante, nè meno sicura proposizione nella dottrina degli Utrechtisti.

CAPO III.

Il Primato Pontificio è per gli insegnamenti degli Vltrajettini, Primato non di onore soltanto, e di preminenza, ma sibben di autorità, di potestà, e di giurisdizione.

§. I. Introduzione a questo capo: argomento preso da Luterani.

II. Professano gli Ultrajettini con Bossuet la giurisdizione del Primato.

III. Dal Proccuratore generale del Sinodo s' incolpa l' Autore del libello *appellante* per aver *deriso* i titoli del Papa, cioè di *Sommo Pontefice, di Vicario di Gesù Cristo, di Capo della Chiesa, e di Pastore cui è commessa la cura di tutta la Chiesa*; e per essersi burlato delle di lui censure.

IV. Gli errori del libello sulla giurisdizione del Papa sono assimigliati agli errori già condanati dalla Chiesa.

V. Si prova dal Decano la giurisdizione del Primato con alcuni fatti di San Gregorio.

VI. Si spiegano dal medesimo i canoni opposti dall'

Appellante, e se gli assegna il giusto significato.

VII. Si determina dal medesimo il significato delle parole del Salvadore. *Tibi dabo* etc.

VIII. Si asserisce dal medesimo, che la giurisdizione del Primato è stata esercitata sempre da Sommi Pontefici.

IX. Si prova nella terza relazione pel primo secolo:

X. Nella medesima relazione si prova per tutti gli altri secoli sino al decimo:

XI. Si prova da due riflessioni della stessa relazione.

XII. La giurisdizione del Primato si dice dal Decano domma già definito dalla Chiesa.

XIII. La medesima si prova dalle proposizioni condannate nel Sinodo.

XIV. Si prova lo stesso da un decreto di Fede del Sinodo.

XV. Comparazione della dottrina del Sinodo col sistema de' malintenzionati Moderni.

§. I. Fu sempre riputato necessario, da chiunque ha voluto far qualche uso di buona ragione, a mantener il buon ordine nella Chiesa; ad aver l' occhio sopra le persone, che son chiamate al Ministerio Ecclesiastico, e sopra la dottrina de' Sacerdoti; per esercitare gli Ecclesiastici giudizj, e per conservare ancora fra molte nazioni il consenso della dottrina; siccome l' autorità de' Vescovi su delle proprie Chiese; così l' autorità del Papa Superiore a quella de' medesimi Vescovi.

Non poterono finalmente di ciò non covenirne i Luterani medesimi, gente come ognun sà la più contraria, che vi sia mai stata all' autorità de' Pontefici: Melantone è che ne conviene per se, e lo attesta ancora per tutta la setta Luterana: „ Concedono, dice egli resp: „ ad Bell. , le nostre genti, che la polizia „ Ecclesiastica nella quale si riconoscono dei „ Vescovi Superiori di molte Chlese, e 'l Ve- „ scovo di Roma Superiore a tutt' i Vescovi è „ permessa . . . . . Cosi non vi è contrasto „ alcuno sopra la Superiorità del Papa, e so- „ pra l' autorità de' Vescovi; e tanto il Pa- „ pa, quanto i Vescovi possono facilmente „ conservare quest' autorità, perchè sono „ necessarj alla Chiesa dei conduttori per „ mantenere l' Ordine; per aver l' Occhio „ sopra coloro, che son chiamati al Mini- „ sterio Ecclesiastico, e sopra la dottrina „ de' Sacerdoti; e per esercitare gli Ecclesia- „ stici giudizj: di modo che se non vi fosse- „ ro tali Vescovi sarebbe d' uopo il farne. „ La Monarchia del Papa servirebbe anche „ molto a conservare fra molte Nazioni il „ consenso della dottrina: cosi si verrebbe „ facilmente d' accordo *sopra la Superiorità* „ *del Papa, se d' accordo si fosse sopra tutto*

„ *il rimanente*. Ecco, soggiugne alla dottrina
„ già esposta il dotto Bossuet stor. delle va-
„ riaz. lib. IV. num. 24., ciocchè Melonto-
„ ne pensava sopra l' autorità de' Vescovi, e
„ del Papa. Tutto il Partito n' era d' accor-
„ do quando scrisse quetsa lettera. Conce-
„ dono le nostre genti, ei dice, bene alieno
„ dal considerare l' autorità de' Vescovi col-
„ la superiorità, e colla Monarchia del Papa,
„ come un contrassegno dell' Imperio Anti-
„ cristiano, considera tutto ciò *come cosa da*
„ *desiderarsi, e da doversi stabilire se non vi*
„ *fosse* „. Questa è la dottrina de' Luterani colle riflessioni, che dalla stessa naturalmente discendono. Ma! ne convengono forse gli pretesi Restauratori *de' diritti primitivi, ed antichi*, ed anche se piaccia *inammissibili* de' Vescovi; *della nativa lor libertà nel governare indipendentemente le Chiese a se soggette, debitori soltanto al Signor della greggia de' loro regolamenti*? Oibbò; che per essi la potestà, l'autorità, e la giurisdizione Pontificia sull' altre Chiese, e sugli altri Vescovi non è *che sagrilega usurpazione, detestabile ambizione, cabale, impegni, che han sempre guadagnato sull' ignoranza de' tempi, sul fascino delle passioni*.... A convincere però, se non

a persuadere costoro ci avvalghiamo della dottrina degli Utrechtisti, insegnata nel rammentato Sinodo dell'anno 1763.; essa come vedrassi a giorno, non sembra tendere ad altro, che a rimuover via dalla Chiesa quella perfetta Anarchìa, quel pretto Indipendentismo, da cui vorrebbesi in oggi regolata la bella Sposa del Salvatore, che ricevette dal suo Signore tutta quell' autorità, che è necessaria a porre presentaneo argine, freno pronto efficace e perenne (affin di mantenere la tanto necessaria unità) ai Desolatori, quantunque infulati, che sempre veggonsi sorgere nelle memorie de' tempi, e di cui (che nol permetta il Signore) non mancheranno sino alla fine de' Secoli. Questa autorità e giurisdizione appunto residente nel Primato Pontificio, cui ogni Vescovo, ed ogni Chiesa debbe per divina istituzione rimaner sempre soggetto, e da cui non ha caso, che possa esentarne, diciamo, che è una di quelle verità in grande, verità di colpo d' occhio, che basta solo aprire il Sinodo, per rilevarnela. Vediamolo nelle prove.

II. Avendo costituita il Salvadore la Sede di Pietro Capo dell' Unità Cattolica, centro di comunione per tutta la Chiesa, che aveasi

col suo preziosissimo Sangue acquistata, dovea darle pure quella potestà, quella giurisdizione, senza cui sarebbe ella stata un Capo, ma senza poter punto influire ne' suoi membri; un centro, ma senza poter dar moto alle torpide, e claudicanti sue Parti. Un sistema così ben ordinato, così divino professaronlo sulle prime mosse del di loro Sinodo gli Utrectisti, quando per sciorsi dalla imputazione, che lor si dava *de veritate Sedis Apostolicae, et Summi Pontificis non recte sentire*, dichiararono col dotto Vescovo di Meaux. I. Che avea G. C. conferito il Primato a S. Pietro, e per esso ai di lui Successori nella sua Cattedra, affinchè in vigor del medesimo mantenesse l' unità nella sua Chiesa, e cercasse ancora di estenderne i limiti: „ Cum Chri„ stus, pag 59. Ecclesiam suam unam esse „ voluerit, et firmiter in unitate fundatam, „ Primatum Beati Petri ad illam continen„ dam, coagmentandamque instituit. Quare „ eumdem agnoscimus Primatum in Principis „ Apostolorum Successoribus; quibus idcirco „ ea subjectio debetur, ea obedientia, quam „ Sancta Concilia, sanctique Patres Christia„ nos ubique docuerunt„; Su questo primo punto della di loro credenza, chi potrebbe

mai esitare dal dire, che per essi risiegga nel Papa quell' autorità, che è necessaria a stabilir tutt' i mezzi i più efficaci, che mai possano esservi, a mantener queta unità, che è stata così intesa dal Salvadore per ridurre al dovere coloro, che tentano dividerla. Ma poichè ha la Professione accennato anche l' obbedienza, che devono tutt' i Fedeli ai Successori di San Pietro, cioè che debba essere quella, che i Santi Concilj, ed i Santi Padri han designata, ci sarà permesso analizzar brevemente un' idea così generale con de' testimonj che non debbono far sospetto? Questa obbedienza generale a' Sommi Pontefici dovuta per i SS. Concilj, e Padri, sarà appunto quella, che formava legge di Chiesa nel quarto, e quinto secolo; cioè che non si avesse a determinar cosa dalle Chiese particolari o in fede, o toccante la disciplina universale senza l' oracolo del Romano Pontefice) „ Cum Ecclesiastica regu- „ la interdictum sit, ne praeter Romani „ Pontificis quidquam ab Ecclesiis decerna- „ tur „; come lo scrisse Socrate; e lo conferma Sozzomeno lib. 2. Hist. Eccl. cap. 17. amendue storici non già Romani, ma Greci, e quindi sù tali punti troppo degni di credenza:

dice dunque facendo eco al primo quest' ultimo: „ Sacram enim legem esse, ut irrita „ habeantur, quae praeter sententiam Epis- „ copi Romani gesta fuerint „; Sarà quella che le dimostrò il gran Concilio di Calcedonia quando domandò al Pontefice S. Leone la conferma de' suoi decreti, in iscrivendogli: „ Rogamus igitur, et tuis decretis no- „ strum honora judicium, et sicut Nos Ca- „ piti in bonis adjecimus consonantiam, sic „ et Summitas tua filiis quod decet adim- „ pleat? Con. Calc. Epist. ad Leon. Sarà quella, che le disse dovuta per le divine promesse il Concilio VIII. Ecumenico nella sua prima Sessione: „ Quia non potest domi- „ ni nostri Jesu Christi praetermitti senten- „ tia, dicentis: Tu es Petrus, et super hanc „ Petram aedificabo Ecclesiam meam: haec „ quae dicta sunt rerum probantur effecti- „ bus, quia in Sede Apostolica immaculata „ est semper catholica servata Religio, et „ sancta celebrata doctrina, ab ejus ergo „ fide, et doctrina, separari minime cu- „ pientes .... anathematizamus omnes hae- „ reses simul cum Iconomachis? Sarà quella, che richiede la qualità di Capo della Chiesa, e di Padre colla pienezza di potestà da-

tale da G. C. a fin di pascere, reggere, governare la Chiesa universale; come lo definì l' Ecumenico Fiorentino sess. ult. ? „ Totius „ Ecclesiae Caput, ac omnium Christiano- „ rum Patrem, et doctorem, ipsique ad „ pascendam, regendam, et gubernandam „ universam Ecclesiam plenam a Domino „ nostro J. Christo potestatem fuisse tradi- „ tam. „ Nò non vi è dubbio, che per sentenza del Sinodo tal debba essere la soggezione per l' autorità della S. Sede: ce l' additano chiaro, quando, seguendo la dottrina di Bossuet, dichiarano i Calvinisti nemici dell' unità della Chiesa, e scissi dalla medesima per questo appunto, perchè disprezzavano l' autorità della Chiesa Romana: „ Equidem si „ fuissent unitatis studiosi novae hujus Re- „ formationis Auctores.... nec Cathedram „ Beati Petri sprevissent, cujus auctoritas, „ et fundamentum in Evangelio tam firmum „ habet, et in traditione tam manifestam, „ atque continuam omnibus saeculis testi- „ ficationem „. E' dunque per gli Utrechtisti l' autorità del Primato un domma, che ripete la sua origine nella parola divina, e che ci è stato trasmesso dalla Tradizione,

e basta il non assoggettarseli per addivenire escluso dalla Chiesa di G. C.

III. A parlare però più esplicatamente dell' autorità, e giurisdizione di questo Primato, deve avvertirsi che il principale, anzi l' unico motivo per cui si chiedeva dal Procuratore generale del Sinodo la condanna dell' Appello, più volte mentovato, era che l' Autore „ Ultra progressus ad Ecclesiam universalem defert ipsosmet Summos Pon- „ tifices .... saevet contra titulos Papae, „ Summi Pontificis, Vicarii Jesu Christi, „ Capitis Ecclesiae, Pastoris cui tota Eccle- „ siae cura commissa est. Non concedit hos „ titulos Romanis Praesulibus, nisi sensu „ latissimo, qualis caeteris Episcopis con- „ venire potest ..... Modo ingenti saevitia „ ruit in Indulgentias Jubilei, et caeteras „ ejusmodi Romae concessas, et in plurimas „ quæ ibi contorquentur excomunicatio- „ nes „ pag. 107., et seq. Questi atti di giurisdizione, questi titoli, che si condannavano ne' Pontefici dall' Appellante come usurpazioni, ed attentati erano quelli appunto, che si volean dal Proccuratore come dipendenti da quell' autorità, che aveano da Gesù Cristo i Romani Pontefici. „ Eo

„ tendunt haec falsa principia, pag. 114., ut „ Primatus jure divino Petri successori de- „ negetur. Si quis enim profiteretur San- „ ctum Petrum, ejusque Successores a Chri- „ sto constitutos fuisse, ut essent Ecclesiae „ catholicae caput visibile, illisque attribu- „ tam fuisse in alios Episcopos auctorita- „ tem; is sane profiteri cogeretur neminem „ posse esse Catholicum, nisi haec jura pri- „ mae sedis agnoscat. „ Questi sentimenti, ed altri moltissimi, che tralasciamo nella denuncia del procuratore, e, che specchiatamente o suppongono, o asseriscono nel Sommo Pontefice una autorità, una potestà, una giurisdizione, che possa tenere in freno, e limitare la giurisdizione de' Vescovi, e i loro dritti (che spesso ci sentiam riclamare *inalterabili*, ed *inammissibili*) dritto ci conducono ad investigarne il sentimento di tutto il sinodo, e credere che in niente si dipartisse da medesimi.

IV. Dagli argomenti dunque venghiamo ai fatti: intesa il Sinodo dal suo Procuratore una tal denuncia, commise quel libello ad esaminarsi da una Congregazione, che a discutere le materie di dottrina avea egli stabilita: Udiamo la relazione, che ne

riportò al Sinodo il decano d' Utrecht. A farsi dunque costui strada nella relazione, il primo, che stimò espediente avvertire fu, che nel libello l' Appellante non solo si era avvanzato ad ogni sorta di stravaganze, e falsità; ma che cercava rinnovar in esso ogni, e qualunque errore da più fieri nemici del primato, e del Papa si fosse mai detto pag. 101. Or tra questi errori chi non sa, che vi han buona parte quei di Wickleff, e di Hus, che negano l' autorità ne' Pontefici; e sono perciò a sentimento degli Utrechtisti, come faremo chiaro in appresso, condannati ne' di loro Autori, e formano ad un punto tutto il fondamento della giusta condanna del Libello Appellante.

V. Dal rifiuto che S. Gregorio Magno fece del titolo di Vescovo Ecumenico molte cose inconcludentemente inseriva l' Appellante ad invalidare il divino Primato: quindi proseguendo la sua relazione il decano franco diceva pag. 191. et seq., che l' Appellante niente consequente a se stesso, e confondendo idee con idee non distinguea le nozioni di Primato, e di Vescovo universale, cioè di unico Vescovo, che solo avea rifiutata quell' umilissimo Papa; non

già altro titolo, che includesse in se quell' autorità, che su gli altri Vescovi in virtù della sua Supremazia esercita il Papa: „ Fal-
„ so existimavit denunciationis auctor nomen
„ Oecumenici, sive universalis a S. Grego-
„ rio rejectum, nihil aliud esse quam titu-
„ lum qui denotat quamdam in alios Episco-
„ pos superioritatem; dum apud Sanctum
„ Gregorium nihil aliud significat, quam
„ Episcopum, qui solus Episcopus est....
„ Evidens igitur est rejecto Oecumenici,
„ idest unici.... Episcopi nomine non re-
„ spuisse titulum, qui denotat aliquam in
„ alios Episcopos Superioritatem. „ Cosi da tali argomenti provava il Decano, che non dovea disprezzarsi il Romano Primato, giacchè la di lui autorità non era mai stata rinunziata da S. Gregorio. Ma poichè siamo sebbene di passaggio ad esaminare con gli Utrechtisti i portamenti, e l'idea, che nudriva questo S. Pontefice per l'autorità del suo Primato ci si potrà permettere rapportarne alcuni picciolissimi tratti, che ricaviamo dalle sue lettere, e da storici, che non devono far sospetto, quali sono N. Alessandro sulla vita di S. Gregorio, e 'l Fleury: parlando dunque il primo de' portamenti di S. Gregorio per

l'ambizioso titolo, che si avea assunto Giovanni di Costantinopoli soprannomato il Digiunatore, li descrive in queste parole: „ „ Joannis Jejunatoris Constantinopolitani „ Episcopi, sese Patriarcam Oecumenicum, „ inscribentis fregit audaciam „ saecul. 6. Hist. eccl. de S. Greg. Eppur costui occupò una Sede, che non era soggetta alla Romana nè per dritto di Metropolitano, nè Patriarcale: Se dunque lo fece, fu solo perchè lo stimò a se soggetto per l'autorità del suo Primato. Dall'altro storico poi ne trascriviamo i seguenti pochi tratti di giurisdizione: „ Giovanni Prete di Calcedonia è „ condannato dal Patriarca di Costantino- „ poli come eretico. Egli ne appella alla „ S. Sede, la quale cassa il giudizio del Pa- „ triarca, e rimanda il Prete assoluto. „ Fleury t. 8. lib. 35. n. 44. Onorato Arcidiacono di Salona essendo stato promosso al Sacerdozio suo malgrado da Natale suo Vescovo, e perciò privato della sua dignità di Arcidiacono produsse le sue querele a S. Gregorio: „ Il Papa ordinò ad Onorato di eser- „ citare le sue funzioni di Arcidiacono; „ egli ammonì il Vescovo di Salona di rista- „ bilirlo nella sua dignità: e se vi resta an-

„ cora, aggiuns' egli, tra voi qualche diffe-
„ renza, che si porti egli (l'Arcidiacono)
„ quì, e qualche persona per voi. Natale
„ non avendo soddisfatto a questa lettera
„ S. Gregorio gli scrisse nei seguenti termini
„ io veggo, che voi abbandonate la cura
„ del vostro Gregge, e che voi siete occupa-
„ to a tener una gran tavola. Dopo tanti
„ avvertimenti ristabilite voi Onorato nel
„ suo posto subito, che voi avete ricevuta
„ questa lettera: se voi differite ancora,
„ sappiate, che siete voi privato dell' uso
„ del *Pallium*, che vi è stato conceduto dal-
„ la S. Sede; e se voi continovate nella vo-
„ stra ostinazione, sarete voi privato della
„ partecipazione del Corpo, e Sangue di
„ N. S.: Che noi esamineremo giuridica-
„ mente se dovete voi dimorare nel vostro
„ Episcopato: quanto a colui, che ha per-
„ messo essere egli promosso all'Arcidiaco-
„ nato in pregiudizio di Onorato, Noi lo
„ deponiamo dalla sua dignità, e se egli
„ continua ad esercitarne le funzioni sarà
„ privato della santa Comunione. Natale
„ si rende alla fine: Egli si sommise agli
„ Ordini del Papa, che rimise all'arrivo de'
„ suoi legati il giudizio delle sue differenze

„ con Onorato . „ id. lib. 35. num. 26. Un' altro consimile tratto di giurisdizione si potrà leggere presso lo stesso storico nell'Appello, che Adriano Vescovo di Tebe fece alla S. Sede sulla deposizione, che se li era già giudicata da Giovanni di Larissa suo Metropolitano, e confermata dopo dal Vicario della Sede Apostolica Giovanni Primate d'Illiria. Si leggerà ivi; che il Papa cassò le piene sentenze, condannò il Primate a trenta giorni di penitenza, durante la quale non potrebbe partecipare del Corpo, e Sangue di N. Signore, sotto pena di essere più severamente punito. Al Metropolitano poi scrive, che egli è degno della stessa pena, tuttavia si contenta d'ingiugnergli solo l'esecuzione degli ordini suoi: E per le pretensioni o civili, o criminali avverso Adriano lo rimanda al suo Nunzio in Costantinopoli, o se fossero di rilievo gli dice di portarle da lui stesso: „ Il „ tutto sotto pena di scommunica, da cui „ dice, non potrete esser voi assoluto, che „ per ordine del Romano Pontefice, eccettuato l' articolo della morte. „ Fl. lib. 35. n. 37. Ecco l'idea, che avea S. Gregorio del suo Primato, come ce l' addita nella sua relazione il Decano d' Utrecht.

VI. In essa pure riferisce pag. 135., che l'Appellante contro la potestà, e giurisdizione del Pontificio Primato opponea gli antichi Canoni, in ispecialità del Niceno, che mentre limitavano generalmente ai Vescovi la giurisdizione, non ne eccettuavano il Romano Pontefice: a questo egli in nome della Congregazione rispondeva in due maniere: 1. Che il Concilio non riconosceva nei Pontefici una giurisdizione, che avesse portato *il despotismo*, *una autorità irregolare*: „ id „ solum, dice nell'accennato luogo, ex Pa„ trum silentio inferri potest, quod Concili„ um non agnoscebat in Episcopo Romano illimitatam, et inordinatam jurisdictionem. „ 2. L'altra risposta poi era, che non fosse sorto al Concilio, nè ad altri verun dubbio per tale autorità, perciò non avea mai inteso includere la Sede di Pietro nelle sue limitazioni fatte per gli altri Vescovi. „ Praeterea „ quod nulla erat de ea re controversia. „ Le riflessioni che ne vengono, sono 1. Che per l'illimitata giurisdizione, ed inordinata, non può altro assegnarsi in sentenza degli Ultrajettini, che il vero despotismo: poichè confessano eglino, che al Papa sia stata data da G. C. la cura di tutta la Chiesa; e

perciò ancora la potestà di concedere ai Fedeli le S. Indulgenze, e fulminar delle Censure, che sono i principali tratti della Pontificia giurisdizione. 2. Gli siam debitori di averci rappresentata la Chiesa, sin da principj del secol quarto, ben persuasa di questa potestà, e giurisdizione dei Romani Pontefici superiore senza comparazione a quella dei Vescovi tutti, a quali soli il Concilio limitò la giurisdizione.

VII. Passò il Decano ad esaminare il significato delle parole del Salvadore: *Tibi dabo etc.* E perchè l'Appellante le rapportava alla Chiesa, dice egli, ne convenghiamo anche Noi: *ma ciocchè fu detto a S. Pietro s'intenda detto alla Chiesa; il che non può sortire che nella persona di un sol Capo, e questi Primario: da questi segni di primaria dignità vedesi manifestamente il Primato di Pietro*: „ „ poichè dum claves promittit Christus, re- „ gimen, auctoritatem, jurisdictionem pro- „ mittit: data est omnibus Apostolis juris- „ dictio: soli Petro datus est in hac jurisdi- „ ctione primatus. „ cap. 1. num. 3. E poco dopo assegnando le prerogative del Primato, dice „ Primatus ille est etiam jurisdi- „ ctionis Primatus. „ La giurisdizione dunque essendo data da G. C. a tutti i Vescovi,

e sopra d' essi essendo posto S. Pietro, non è in mano a quelli *indipendente*, *assoluta*, *e non soggetta ad essere moderata*.

VIII. La medesima giurisdizione del Primato viene poi specificata più dal Decano sulle memorie dalla Chiesa. Che la giurisdizione, ed i dritti dei Vescovi abbian patita limitazione della Pontificia, sin dall'Epoca dei primi Concilj generali tenuti in Occidente, nol vuole in dubbio anche l' Autore dell' Appello, e ne sarebbe facile il convincerlo dalla Storia; dunque tutto il soccorso, e la difesa per *l' inalterabilità* dei dritri Episcopali ricorrea l'Autore a ricavarla da secoli precedenti. Contro a sì fatte falsità (che pur con lagrime siam costretti vederci francamente asserite sui proprj occhi) piantò questa proposizione nel Sinodo il decano: „ Ab *Ecclesiae* exordio „ Summi Pontifices hanc in omnibus Eccle- „ siae partibus, sive in Oriente, sive in „ Occidente auctoritatem exercuere. „ La proposizione abbisognava delle prove di fatto, ma era egli sicuro che non ne mancavano innumerabili nella storia. Noi che ci siam protestati di star attaccati alle sole dottrine del Sinodo, quelle sole siam contenti accennare.

XIX. La prima pruova, che adduce egli del primo secolo, da cui più rari son venuti a Noi i monumenti, a cagione delle persecuzioni date alla Chiesa, e nella lettera di S. Clemente alla chiesa di Corinto agitata da domestiche dissensioni. In essa, dice il decano, è facile il comprendere l'autorità con cui scrive S. Clemente di restituirsi la pace: „ Primo saeculo anno Christi 97. cu„ ram suam intendit S. Clemens in Corin„ thiorum Ecclesiam domesticis dissentioni„ bus agitatam, ad quam de restituenda „ pace scripsit Epistolam „ pag. 212. Non ignoriamo noi che vi è, chi poggiato sull' autorità di Eusebio, che dice, lib. 3. hist. cap. 12., che scrisse questa lettera S. Clemente *tamquam ex Romanæ Ecclesiæ persona*, voglia credere, che non si trovasse allora ancor Pontefice S. Clemente; ma questo non deve far caso alcuno per l'autorità della S. Sede; neppure per il nostro assunto: a questo basta, che gli Ultrajettini l'abbiano creduto Pontefice: a quella poi sempre vien salvata la sua autorità, o che l'abbia esercitata per un suo Pontefice, o, in mancanza di esso, per un semplice Procuratore costituito a tal fine.

X. Un' altro secolo dopo, prosegue le sue prove il decano, cioè all' anno 200., ne usò Vittore, vegghiantissimo Pontefice, che impiegò molta cura, acciò dalle Chiese d'Asia si celebrasse la Pasqua a norma della Romana nella Domenica dopo il decimo quarto giorno della nuova luna di Marzo: „ Poste- „ riori sæculo Victor vigilantissimus Ponti- „ fex adhibita Pastorali sollicitudine apud „ Ecclesias Asiæ, ut usus celebrandi Pa- „ scha quarta decima die Lunæ ad consue- „ tudinem Ecclesiæ transferretur, ubi pro- „ xima sequentiDominica celebrabatur, effi- „ cere conatus est. „ Nel terzo secolo avvalorato via più da' fatti il Decano sfida ancor gli avversarj del Primato Romano a negar, se potranno, que' palpabilissimi tratti di giurisdizione, usati da Romani Pontefici: gli appella egli in primo a'fatti di Papa Stefano per l'errore de' Rebattizanti e dice: cui sono mai ignote, ovver potranno essere, le dispute per lo Battesimo dato dagli Eretici, *et quam maxime res illa per Sanctum Stephanum gesta sit?* pag. 213. et seq. Non bastò per questo secolo solo l' addotto esempio al Decano; passò egli nel Pontificato di Dionisio, e vi notò, che per gli errori, di

cui si volea infetto l' altro Dionisio d'Alessandria, non solo si tenne ricorso da' Pentapolitani, che non nomina, al Romano Pontefice; ma ne prese ancora questi giuridica cognizione: „ Non multo post Dionisius „ Papa de erroribus Dionysio Alexandrino „ attributis cognovit: „ ibid. Nel quarto secolo, dice, è noto, che Giulio Papa richiamò di nuovo a scrutinio tutt' i giudizj emanati da' Vescovi d' Oriente contro Attanagio tante volte da essi condannato: E per far restituire ad Eustazio di Sebaste nell'Armenia, ingiustamente deposto dagli Arriani, il Vescovado, non vi volle altro, che ricorrere in Occidente, ed ottenerne lettere di Liberio, e di Papa Giulio, che ordinavano la di lui restituzione ibid. Nel quinto secolo appellò, prosiegue, al sommo Pontefice S. Giancrisostomo, che era stato ingiustamente deposto dalla sua Sede Patriarcale di C. P., e gli scrisse così: „ Scribite, „ precor, et auctoritate vestra decernite hu„ jusmodi iniqua gesta, nobis absentibus, „ et judicium non declinantibus, nullius „ esse roboris, eosque, qui talia gessere, „ Ecclesiae censuræ subijcite .... E della stessa maniera si diportarono S. Flaviano,

che era stato atrocissimamente trattato nel Latrocinio d' Efeso; e Teodoreto da Dioscoro, e Talaja d' Alessandria da Acacio di C. P. cacciati, e deposti dalle proprie Sedi pagina 214. Nel sesto secolo; aggiugne, S. Gregorio abbatte, e ripresse la grande ambizione di Giovanni il Digiunatore. ibid. Nel settimo secolo per le grandi agitazioni, in cui per lo monotelismo si ritrovava la Chiesa, da Sofronio di Gerusalemme si spedì Legato in Roma Stefano di Dora, e S. Martino non solo tenne il gran Concilio di Laterano per questa causa, ma rimandò Stefano in Palestina suo Vicario; e dopo di esso costituì in tale officio Giovanni Filadelfio. ibid. Nel secolo ottavo Tarasio di C. P. convocò, e presiedè per il Papa al settimo Concilio generale: Quello però che è, dice il Decano, più memorabile in questo Concilio, che esso, cui non presedettero Legati di Roma, nella sesta sessione molto favorisce a dichiarar l'autorità del Primato pag. 215. Nel nono secolo non solo se ne hanno testimonianze dall' ottavo Concilio generale; ma la riconobbe lo stesso Fozio, quando e da se, e per mezzo di Michele Imperadore, cercò da Nicolò primo la conferma della

sua elezione ; ed anche condannato dalla Chiesa Romana, quantunque affettasse disprezzo, non potè però dileggiare il di lei Primato senza contradir se medesimo : nè si vide cessare dal farne tutto il conto, quando di nuovo richiese la sua conferma da Giovanni ottavo : pag. 215. et seq. Così provava il Decano la giurisdizione dell' autorità del Pontificio Primato ; le di cui pruove siamo noi contenti far osservare senz' alcuna nostra riflessione.

XI. Non si dipartì dalle pruove di fatto il Decano, che con le seguenti veramente auree riflessioni sulle medesime ; Noi le accennammo più sopra num. 4, quindi le tocchiamo di volo al presente : dice dunque il medesimo, nell' opporsi che han fatto molti Padri ai Romani Pontefici in alcune cause o d' indulgenza, o di rigore, da tutt' altro hanno questi ricavato argomenti, che dalla mancanza della potestà nel Pontefice ; eppur da questo solo avrebbero essi fatto capo, se veramente non l' avessero avuta i Pontefici. L' altra, che la Chiesa Romana, ed i soli Papi non mai eran ricorsi alla protezione di qualche Sede Primaria, o della Chiesa Orientale; quando che le memorie della Chiesa son

ripiene di simiglianti ricorsi di quei Pastori alla medesima: il che, dice, non puo apparire, che una ben fondata ragione della Superiorità di questa Chiesa, che su tutte l'altre ottenne dal Salvadore nella persona di Pietro suo primo Pastore la primaria potestà.

XII. Per persuadere però al Sinodo la condanna delle proposizioni, che or ora saremo per riferire, il motivo di cui in ultimo si valse a nome della Congregazione il Decano si fu, che il Primato di giurisdizione nel Romano Pontefice era già da piu secoli dichiarato dalla Chiesa congregata in Costanza un domma Cattolico, e lo pretende dichiarato appunto nella condanna del settimo articolo di Giovanni Hus, e nel 41. di Wichleff, che dice „ Non est de necessitate „ salutis credere Romanam Ecclesiam esse „ supremam inter alias Ecclesias „ : Sul „ quale articolo ecco come discorre il decano „ pag. 218. et seq. „ Error est....pro quanto „ negaret Primatum Summi Pontificis super „ alias Ecclesias particulares „ ; fondandosi grandemente sulla già riferita dottrina di Bossuet, che il Redentore „ Primatum Beati „ Petri ad illam (unitatem in Ecclesia) con-

„ tinendam, coagmentandamque instituit; „ cui perciò„ ea subjectio, ea obedientia de- „ betur, quam sancta Concilia, sanctique „ Patres docuerunt. „ Conferma pure, che sia domma dichiarato con varj altri monumenti della Chiesa Gallicana, che riferiremo nel quarto Capo, e conchiude poi finalmente così pag 222. col citato Bossuet: „ Qui „ in summo Pontifice nullam aliam agno- „ scunt superioritatem, nisi juris humani, „ miseri sunt, ait Bossuetus, cum non vi- „ deant Primatum, quem experientia docet „ esse Ecclesiae adeo necessarium, dignum „ esse ut a Christo institueretur. „

XIII. Ma è tempo di farci alle proposizioni, che a nome della Congregazione cercava dal Sinodo il Decano si condannassero: Noi non vogliamo qui altra parte, che di semplici storici, lasciando agli imparziali lettori il giudicare, se siansi in termini denunciate come contrarie alla S. Fede, e poi anche condannate nel Sinodo di Utrecht tutte le falsità de' moderni Calunniatori, che vorrebbono ad ogni costo torsi quel legittimo freno, che fu ad ogni fedele imposto dal Salvadore, affinchè potesse far argine ancora all' arbitraria licenza de' Vescovi. Le

propósizioni dunque, che denunciavansi sono. 1. pag. 225. „ Probari non potest Scriptura Sancta Christum dedisse Primatum „ Sancto Petro „; cui adducevasi la ragione „ seguente anche denunciata al Sinodo: „ „ Praecipui textus novi testamenti, qui afferuntur ad probandum Primatum, et superioritatem Episcopi Romani in alios „ Episcopos non possunt applicari unice „ Sancto Petro .... indè sequitur, textus „ illos non posse umquam constituere articulum fidei .... Quod Sanctus Petrus habuerit jure divino Primatum, et superioritatem in caeteros Apostolos: et proinde „ quod Episcopus Romanus ei successerit in „ suis privilegiis, idest sit jure divino primus, „ et Superior aliorum Episcoporum „: Un altra a questa non dissimile, che si può leggere pag. 227. Noi qui per non ripetere, la tralasciamo. La 3. loc. cit. „ A quinto saeculo usque ad septimum Roma nihil omisit, „ ut sua agnosceretur praetensa Superioritas in omnibus portionibus Ecclesiae Catholicae „. La 4. pag. 229. „ Episcopus Romanus Primatum non habet jure divino... Primatus ejus in eo est tantum, ut habeat praerogativam honoris, id est ut accipiat pri-

mario eosdem honores, quos caeteri Episcopi. La 5. „ Episcopus Romanus est particularis Episcopus, sicut quivis alius, et nullam „ habet jurisdictionem, nullam superioritatem neque jure divino, neque jure Ecclesiastico super alios Episcopos „. La sesta loc. cit. „ sequitur ex his, quae hactenus dixi, quod Primatus, ejus superioritas, ejus „ jurisdictio in alios Episcopos est merum „ commentum; et quod canones, qui limitant jurisdictionem aliorum Episcoporum, „ limitant pariter ejus (auctoritatem); et „ quod secundum eosdem canones debet continere sua mandata, suas Bullas, sua decreta intra limites suae Diaeceseos, et non „ conari exercere suam auctoritatem in suos „ collegas, nec in Ecclesias particulares pag. „ 129. e 31. La 7. „ Sequitur adhuc quod „ Primatus, quo fruitur (Romanus Pontifex) non est Primatus jurisdictionis..... „ Sed tantum Primatus honoris.... Sequitur etiam, omnem potestatem, et auctoritatem, quam habet nunc in Episcopos, „ et Ecclesias particulares, et in Ecclesiam „ universalem esse usurpationes flagitiosissimas „ E finalmente una parte della proposizione ottava pag. 233. „ Concludamus,

„ quod Patres ..... per nomen Primatus non „ intellexerunt, nisi praerogativam honoris, „ quam ei non concesserunt, nisi in Ur- „ bis Romae respectum. „ Queste proposizioni si denunciarono al Sinodo, e se ne cercò la condanna a nome della Congregazione: ai voti della medesima corrispose il Sinodo, come rileviamo dal terzo de' di lui decreti. In questo dopo essersi rapportato di nuovo pag. 237. ne' medesimi termini le proposizioni, che riferimmo, aggiunge il Sinodo la seguente condanna in *globo* pag. 246. „ Illas propositiones damnat Sancta Sy- „ nodus tamquam falsas, schismaticas, ver- „ bo Dei, ac constanti traditionis doctri- „ nae adversas, erroneas, et etiam haere- „ ticas; eo quod doceant sanctum Petrum, „ ejusque Successores a Christo Domino „ nostro Primatum honoris, et Ecclesiasticae „ auctoritatis non accepisse. „ Giudichisi ora se fu San Pietro (come si spaccia temerariamente da alcuni) *il primo fra suoi eguali, e che perciò qualunque Vescovo abbia da G. Cristo il libero esercizio de' suoi dritti nel governo di sua diocesi, non sottoposto alla giurisdizione del Primato Romano, e che ciocchè potrebbe pretendere alla fine Roma su di*

essi, al più sarebbe un semplice onore, non già la giurisdizione, che li coarti l' assolutezza della potestà pastorale nelle adequate occasioni. Utrecht stessa condanna questa dottrina come eresia.

XIV. Ma poichè discorriamo sul terzo decreto di fede del Sinodo, ci torna in acconcio far parola anche della credenza, che vollero essi premettere alla condanna delle surriferite proposizioni. Dichiarato dunque ch' ebbero sul primo ingresso gli Utrechtisti, che fosse stato solo San Pietro fornito dal Salvadore del Primato su gli altri Apostoli, acciò fosse così una la Chiesa, ed una la di lei dottrina „ in forza di questo Primato, „ soggiungono, annesso al suo Apostola- „ to, meritò il medesimo di rappresentare „ come in una persona tutta la Chiesa „ pag. 234. Il Vescovo di Roma, prosiéguono essi, come successor di San Pietro, gode per dritto divino dello stesso Primato sopra al resto de' Vescovi: ma non è già questo una semplice preeminenza d'onore, bensì di Ecclesiastica potestà ed autorità: Episcopum „ Romanum tamquam Petri successorem ju- „ re divino eodem Primatu frui supra cae- „ teros Episcopos. Hunc primatum.... non

„ esse tantum Primatum honoris, sed etiam „ Ecclesiasticae potestatis, et auctoritatis „ pag. 235. E' per non aversi a fare equivoci sulle parole di *potestà* e di *autorità* per distinguerle dalla parola di *giurisdizione*, bisogna quì di nuovo avvertire, che lo stesso sinodo ha condannato coloro, che dicono, che non ha il Papa giurisdizione di dritto divino sulle altre Chiese: e coloro che pretendono, che i testi della Scrittura, che si allegano per provare il Primato di San Pietro, devono intendersi di tutti gli Apostoli conformemente alla dottrina de' Santi Padri. Prop. 7. condan. e Prop. 1. act. Synod. ibid. Come di San Pietro (siegue la dottrina del Sinodo) lo stesso Vescovo di Roma è per dritto divino il Capo visibile, e Ministeriale della Chiesa di G. C., il quale n'è il Capo invisibile, e vivificante; e quindi è dello stesso il primo Vicario, cui tutto il regolamento della Chiesa quì in terra è confidato: „ Romanum Pontificem pag. 236. tam- „ quam Petri successorem esse jure divino „ Caput visibile, et Ministeriale Ecclesiae „ fundatae a Christo, qui est Caput ejus „ invisibile, et vivificans, ac proinde ejus- „ dem Christi primum esse in terris Vica-

„ rium, cui totius Ecclesiae cura commis-
„ sa est. „

XV. Questa era la credenza degli Ultrajettini sulla giurisdizione, autorità, e potestà del Primato del Papa, da cui discendere di buona fede, e con evidenza si vede, che quel sistema de' diritti *inammissibili*, ed *inalterabili de' Vescovi*, del quale non v' è nè in apparenza più specioso, nè in sostanza più illusorio, e la cui caduta da Calunniatori si attribuisce *alle cabale*, *agli intrighi*, *alle sorprese romanesche*, che han mai sempre guadagnate le occasioni negli oscuramenti dei tempi, e sul fascino delle passioni umane; tutto questo sistema, dicevamo, è falsissimo, è nuovo, è condannato per gli congregati in Utrecht; e l' opposto a questo che essi negano ricavato sulle sante rivelazioni, dagli Ultrajettini si crede fedelmente trasmessoci per tutt' i secoli della Chiesa dai nostri Padri, fin dacchè tra di essi vivean mortali gli Apostoli. Stimavano sicurissimo quel canone, che non debbano i Vescovi nè rimanere, per così dire, inceppati nell'esercizio della giurisdizione, ma nè senza freno affin di mantenersi l' unità di dottrina nella Chiesa Cattolica. Quindi è necessario; che

credessero una potestà, che secondo le diverse circostanze, e bisogni ne ampliasse, o restringesse le facoltà Vescovili. Questa potestà è appunto, che dalla Scrittura, e dalla tradizione additano nella Chiesa di Roma, e nel Vescovo ivi sedente, al quale secondo essi non sono punto determinati o tempi, o luoghi sin dove, e non più oltre possano giugnere i suoi stabilimenti, le istruzioni, le sue Bolle, ed i suoi decreti, come faremo chiaro nel seguente capo. Così lo credessero ancor coloro, cui è in pregio la di lor comunione.

CAPO IV.

Il Primato di giurisdizione per gli Ultrajettini non è circoscritto nè da tempo, nè da luogo in tutta la Chiesa Cattolica.

§. I. La fede è invariabile: questo principio si applica al Primato del Papa.

II. La giurisdizione del Papa per il suo Primato non può mutarsi, perchè il motivo della sua istituzione è invariabile.

III. Dall' essersi sempre, ed in tutti i luoghi della Cattolica Chiesa esercitata la giurisdizione del Primato, ne siegue in sentenza degli Utrechtisti che non debba ora limitarsi.

IV. La giurisdizione del Primato essendo un dom-

ma Cattolico per il Decano, ne siegue, che non può variarsi.

V. La medesima verità si dichiara dal terzo decreto di fede, e dalle condanne ivi promulgate.

VI. Si fanno vedere tutti i quattro precedenti capitoli, come in epilogo, nella lettera diretta dal Sinodo a Clemente XIII.

§. I. In quest' ultimo Capo, che dee dirsi con più di ragione un appendice dei precedenti, che trattato diverso, non avremo a trattenerci molto nelle pruove: imperocchè a chi mai potrebbe venir in pensiero di aver gli Ultrajettini stimato, che quel Primato, che credevano essi d' istituzione divina, acciò per esso, cioè per la sua potestà, autorità, e giurisdizione si mantenesse l'unità nella Chiesa; quel Primato, che così preso forma per essi un domma cattolico, non lo volessero poi estendere sù d' ogni luogo, dove sono i Fedeli; su d' ogni tempo in cui vissero, o vivranno i veri seguaci della religione dell' uomo-Dio? Tanto più, che per essi è siffatto Primato il Centro della Unione Cattolica, cui tutt' i Fedeli è d' uopo accordarsi. Ciocchè si appartiene alla fede, non può esser mutato da' tempi, nè circoscritto da' luoghi: Quindi si lagnava S. Ilario nella sua Apologia a Costanzo, delle

novità, che poco a poco cercavansi dagli Arriani indurre nella fede: *facta est fides temporum non Evangeliorum*. Non è stato però così degli Utrechtisti pel domma, di cui trattiamo; dichiararono essi mai sempre necessario, che vi si assoggettassero in qualunque parte della terra essi vivessero, gli fossero indispensabilmente uniti di comunione; il che non solo vollero i medesimi necessario per i Fedeli particolari, ma per ogni Vescovo, ed ogni Chiesa Cattolica. Ecco l'assunto che c'incombe a provare nel presente capitolo.

II. La prima ragione, che nell'adottar la dottrina di Bossuet ci rendono gli Utrechtisti della istituzione di questo divino Primato, è, che volle con esso provvedere il Signore della Unità alla sua Chiesa; quindi lo decorò, come abbiamo osservato nei capi precedenti, e dell'esser di centro da cui non fosse caso, che potesse giustificar la condotta di chiunque si separasse da' quello; e le diede quella potestà, e giurisdizione, colla quale non profittandosi cogli avvertimenti, si potrebbero ridurre a proprj doveri le agnelle, ed i Pastori. Or questa unità per tanto deve proccurarsi alla Chiesa, per quanto durerà

la stessa Chiesa : dunque và lo stesso in mente loro della durata del Pontificio Primato : e però la sua autorità è d' uopo, che non vi sia angolo il più rimoto nella Chiesa Cattolica, non vi sia momento nella durata della medesima, cui non possa a ragione penetrare co' suoi insegnamenti divini. Quindi con gran lodi, e per una prova ricavata dalla tradizione della Chiesa, rammentasi l'esercizio in tutt'i tempi di siffatt'autorità in tutta la Chiesa : „ Sufficit agnosce-
„ re Caput, et Pastorem a Deo constitu-
„ tum, ut gregem omnem in viam ejus diri-
„ gat.... cujus auctoritas et fundamen-
„ tum in Evangelio tam firmum habeat, et
„ in traditione tam manifestam, et conti-
„ nuam omnibus sæculis testificationem. „

III. Un altro invittissimo argomento per questo capo è quello, che ricaviamo da' fatti della storia Ecclesiastica, e dalle riflessioni su de' medesimi contrapposti dal Decano ai pretesi canoni rapportati dall' Appellante ; dopochè sono eglino que'- fatti così continovati per tutt' i secoli sin dal bel principio della Chiesa, e così estesi per tutta la terra, che basterebbe solo udire sì bella tradizione per restarne persuaso, se pur non si

voglia esser di mala fede, come se ne dimostrano persuasi appieno gli Ultrajettini. Queste prove sono l'istesse, che abbiamo nel precedente capo num. IX. X. XI. per i primi nove secoli della Chiesa riferite; dopo le quali aggiugnesi cosi nella terza relazione dal Decano pag. 217. „ Probato ha„ ctenus Summos Pontifices perpetuo pos„ sessionis jure auctoritatem in omnes Ec„ clesias exercuisse „: conclusione che non ammette limitazione veruna, o per età, o per persone, o per luoghi, e che contiene in altri termini la dichiarazione del Sinodo, che abbiamo riferita nel luogo stesso citato, cioè che sia stata data dal Salvadore al Sommo Pontefice la cura di tutto il gregge siccome delle pecorelle, così pur dei Pastori.

IV. Pria di lasciar gli argomenti che potrebbero somministrarcisi dalla terza relazione, non dovrebbe spiacere la seguente dimostrazione, che tutta si poggia nell'aver dichiarato il Decano pag. 118., et seq. che la giurisdizione, e potestà del Primato è stata già creduta un domma dalla Chiesa Cattolica dispersa, e congregata in Concilio. Su questa idea ecco il raziocinio, che facciamo: ciocchè si appartiene al domma de-

ve immutabilmente tenersi in tutt' i tempi da ogni fedele, da qualsivoglia Chiesa: *Jesus Christus heri, et hodie, et ipse in saecula*: se dunque si giugne una volta a tener sicuro, che per gli Utrechtisti la giurisdizione del Primato, così descritta, sia un domma, non dovrà rimaner alcun dubbio, che si debba stendere la medesima in qualunque tempo, e su tutte le Chiese. La minore è provata abbastanza dai numeri XII. XIII. XIV. del precedente capo; tutta volta noi vogliamo aggiugnere poche altre pruove colà tralasciate, e di cui ci siam compromessi. L' importanza di esse non ne ha permesso tralasciarne un apice; tanto più, che ci vengono somministrate da quella Chiesa (di Francia), che da' seducenti Calunniatori del secol nostro non si tralascia ad ogni passo di opporcisi: alle citate dunque si soggiugne così pag. 220. et seq. „ Item „ Clerus Gallicanus dogma istud tamquam „ ad fidem spectans agnovit in sua celebri „ declaratione anni 1682. „ Hanc vero fidei „ catholicae summam a Clero Gallicano fun- „ damenti loco sincere esse positam, nemo „ negaverit, inquit Bossuetus, cum Ro- „ mani Pontifices Petri successores, Chris-

„ tique Vicarios ubique praedicent, cum-
„ que Primatum Beati Petri, ejusque Suc-
„ cessorum Romanorum Pontificum a Chri-
„ sto institutum, iisque debitam ab omni-
„ bus Christianis obedientiam..... agno-
„ scant.„ Iam antea anno 1542. hanc do-
„ ctrinam adscripserat articulis fidei Sacrae
„ Theologiae Facultas Parisiensis (art.23.)„
„ Nec minus certum est unum esse jure di-
„ vino Romanum in Ecclesia militante Pon-
„ tificem, cui omnes Christiani parere te-
„ nentur.„ Addimus censuram Sorboni-
„ cam in hanc propositionem Antonii de
„ Dominis.„ Erat Ecclesia Romana prae-
„ cipua nobilitate, existimatione, et di-
„ gnitatis auctoritate, non regiminis, et
„ jurisdictionis Principatu:„ quam propo-
„ sitionem sic reprobat Facultas Paris:„ Haec
„ propositio est haeretica, et schismatica
„ quatenus expresse insinuat Romanam Ec-
„ clesiam jure divino auctoritatem in alias
„ Ecclesias non habere.„ Nihil accuratius,
„ ac disertius expressum quam, quod de
„ hoc doctrinae articulo exponunt Parochi
„ Parisienses in sua Apologia: „ Pontificem
„ Romanum tamquam Ecclesiae Caput ac-
„ cepisse a Christo Primatum honoris, et

„ jurisdictionis ad invigilandum in omni „ Ecclesia tam fidei, et unitatis conserva- „ tioni, quam Sacrorum Canonum obser- „ vationi. „ In hac ipsa Ecclesia Reveren- „ dissimus Coddaeus in sua declaratione „ Apologetica docet „ Summum Pontificem „ ex institutione divina esse omnium Epi- „ scoporum Caput.„ Idem testimonium con- „ firmat D. Erkelius totius Cleri nomine in „ scripto, cui titulus est: „ Protestatio de- „ nuo asserta. „ Eamdem quoque doctri- „ nam videre est in actis hujus Ecclesiae „ posterioribus: „ Qui in Summo Pontifice „ nullam aliam agnoscunt Superioritatem „ nisi juris humani, miseri sunt, ait Bos- „ suetus, cum non viderint Primatum, „ quem experientia docet esse Ecclesiae adeo „ necessarium, dignum esse ut a Christo „ institueretur, praeterea id quod in omni- „ bus saeculis reperitur confirmatum, non „ posse oriri nisi a Christo „.

V. Tutte queste testimonianze però a occhio veggente scompariscono quante volte piaccia qui di nuovo riflettere sulle propo- sizioni proscritte nel Sinodo, e sulle decre- tazioni del medesimo per questo domma. E' per riguardo alle prime: 1. s'insegna in esse

non ricavarsi dalle S. Scritture, e quindi non poter essere articolo di fede cattolica, che abbia S. Pietro ottenuto il Primato sul rimanente degli Apostoli, e però nè anche il Romano Pontefice sugli altri Vescovi. 2. Che il Romano Pontefice non abbia alcuna giurisdizione, alcuna superiorità nè per dritto divino, nè per dritto Ecclesiastico negli altri Vescovi. 3. Vi si tratta per mera invenzione, ed usurpazione la giurisdizione del Papa sopra i medesimi Vescovi. Non mai però s' incontra in esse determinazione di alcun tempo, o limitazione a certe persone o Chiese. La dottrina dunque, che in virtù della condanna, lor profferita dal Sinodo, ha indi a dedursi è, che questa giurisdizione del Primato s' intenda estesa su tutt'i tempi, ed in ogni angolo del Mondo, in cui fu, o sarà Chiesa Cattolica. Ma non vogliamo Noi far solamente uso d' illazioni; lo stesso Sinodo l' ha dichiarato nel suo terzo decreto di fede; quando ha detto, che S. Pietro ottenne dal Salvadore il Primato su gli altri Apostoli per proccurare incessantemente, e conservare l' unità nella Chiesa: quando definì, che il Romano Pontefice si è il vero Successor di S. Pietro, e che è per-

ciò fornito di tutta la dignità di questo Primato, il perchè lui appartiene la cura, e 'l regolamento di tutto il gregge. E' dunque ben lungi dalla mente del Sinodo ogni idea quantunque menoma, che o limiti nella durata, od esenti qualche picciola porzione di Chiesa dall' udir la voce di questo Supremo Pastore, che è anche pel Sinodo, siccome successor di S. Pietro, così Vicario sulla terra di G. C., cui è data la cura di tutto il gregge dal medesimo Signore.

VI. Ci sovviene ora dell' ultima nostra promessa, che è di far vedere in fatto tutte le surriferite dottrine, come in Epilogo, nell' Epistola diretta dal Sinodo una con gli atti a dì 21. Decembre 1763. a Clemente XIII. Papa in quel tempo sedente. In corto dunque ce ne sbrighiamo: perocchè non vi è bisogno di sguardo minuto per vedervele in tutta la estensione. Nelle prime espressioni, che diriggonsi al Papa, appare: 1. Che il suo Primato, non è che dal Salvadore; poichè ivi egli è detto Capo visibile della Chiesa, cui deve esser sensibile ogni bene, o male che accada alla medesima: „ Dignetur Sanctitas „ vestra, Beatissime Pater, totius Orbis Chri- „ stiani tum bonis, tum malis medullitus

„ commota, ut par est eum affici, qui vi-
„ sibile Ecclesiae Catholicae Caput est. „
pag. 634. Questa si estesa sollecitudine, per certo non mai si attribuisce da essi, nè si potrebbe ad altro Vescovo, perchè dipendente unicamente dall'esser di capo. 2. Da questa vigilanza cui è tenuto il Papa per il divino precetto soddisfare non vogliono essi mica separata la giurisdizione, e la potestà, quando rimessigli gli atti ne chiedono per quella medesima la conferma: nè potrebbesi interpetrar questo per semplice segno di comunione indifferente per ogni altro Vescovo, perchè dal Sinodo stesso se ne adduce in cagione la cura, ch'è data al Sommo Pontefice a differenza degli altri Vescovi su tutta la Chiesa, ed il comando, che dal Salvadore egli solo ha ricevuto di rassodare i vacillanti Fratelli: „
„ Dignetur, inquimus, ea benignitate ....
„ qua ei a Christo mandatur confirmare
„ fratres suos in fide, hujus Synodi in
„ Spiritu Sancto congregatae accipere acta
„ fidelia. Dignetur Beatitudo vestra, cui
„ totius Ecclesiae cura commissa est, omnibus coram Deo rite perpensis, eadem
„ Primatus vestri auctoritate, et potestate

„ confirmare, et stabilire. „ ibid. Non ci è paruto dover qui parlare dell' altra prerogativa, che è di esser stata confessata la Sede Romana, Centro di unione, e Comunione cattolica; perocchè il principalissimo oggetto, che gli Autori di questa lettera si proposero, è noto, che sia stato di poter da quella Chiesa, da cui non mai dicevano voler discordare, aver qualunque, benchè picciolo segno di quella riconoscenza di cui fa ella partecipi tutt' i Cattolici: „ Li- „ ceat Nos etiam in Synodo congregatos, „ et concordibus animis ad vestrae Beatitu- „ dinis pedes provolutos, Sanctissime Pa- „ ter, deprecari vos, ut tandem Clero „ tam fideliter, tamque religiose Petri Ca- „ thedrae, omnibusque Catholicis dogma- „ tibus adhaerenti, hujus vestrae benigni- „ tatis signa demonstretis.... ut denique „ vestram impertiamini Nobis Apostolicam „ benedictionem, quam humiliter, et im- „ pensissime postulamus „ v. pag. 636. ed „ ult. Saremmo già al termine del lavoro, „ ma perchè potrebbe con molta ragione domandarcisi, come sia, che mentre così fortemente si dimostrano gli Ultrajettini attaccati alla S. Sede di Pietro, ed impegnati

a predicarne le lodi, ne siano poi si miserabilmente separati : per soddisfare anche a questa altra domanda, che è ragionevolissima, aggiugniamo quest' appendice, che forma l' ultimo capo; dove dopo aver data una breve idea dell' origine, e continovazione dello Scisma, in poche riflessioni vi rispondiamo.

CAPO V. ED ULTIMO

Si da una breve idea dello Scisma d' Utrecht, con alcune riflessioni sulla continuazione del medesimo Scisma.

§. I. Storia dello Scisma d' Utrecht.

II. Elezioni, e consagrazione de' Vescovi dalla parte degli Utrechtisti, scommunicate, e dannate da' Romani Pontefici.

III. Gli Ultrajettini sonosi resi disubbidienti alla Sede Romana per non aver voluto seriamente riflettere a tre suoi principj.

IV. Sono in colpevole errore gl' Ultrajettini per non aver analizzata su i proprj fatti la gran giurisdizione, che confessavano nel Primato del Papa.

V. Gli Ultrajettini sono scusati dall' incostanza descritta da S. Giacomo nell' uomo di doppio cuore, ma non possono difendersi da colpevoli negligenze.

VI. Si riflette sulla massima del Sinodo, che non

mai possa darsi giusta causa da scindersi la comunione della Chiesa Romana.

VII. Non vale trattandosi di Scisma, il dire, essersi separato dalla Curia, non già dalla Chiesa di Roma.

VIII. Lo scisma non ha fatto conservare la purità della dottrina agli Ultrajettini; per essersi resi ingiuriosi alla S. Sede, ed aver difese altre dottrine *eversive della Ecclesiastica Gerarchia, calunniose, e false*.

IX. Non sono andati esenti dagli errori di Giansenio, piantando una dottrina, donde senza fatica le cinque famose proposizioni deduconsi.

X. Il Sinodo degli Ultrajettini è un' assemblea illegittima, ed attentata; ed i suoi atti irriti, e nulli.

§. I. Lo Scisma che co tutt' i Cattolici infino ad ora deploriamo della Chiesa di Utrecht, e dell' altre d' Olanda, non ebbe origine, che nel cominciamento di questo secolo XIII., ma la sua consummazione poi nell' anno 20. sorti; quando i suoi Ministri si resero apertamente refrattarj alle leggi della comune Madre, e Maestra la Chiesa Romana, ed alla più inveterata, e santa disciplina della Cattolica. Di questo Scisma è debitrice la Chiesa di G. C. ai grandi famosi Eroi del Giansenismo Arnaldo, Quesnello, Van-Espen, ed altri di quella turbolentissima gente, che pervenuta circa l' anno

1680. in Olanda, ed acquistatovi partigiani disseminatori ben proprj de' loro errori, vi corruppe di modo quella celeste dottrina, che con molti stenti vi si era sin' allora mantenuta, che dopo una crudele contesa si vide come cedere il luogo, per quest' infelice Scisma, che ne sorse. Per dar però una più distinta idea di questo Scisma, è egli bisogno, che rimontiamo un altro secolo in su, all' anno cioè 1575., in cui sortita la famosa pace dopo le guerre, che avea nell' Olanda prodotte la Eretica riforma di Calvino, furon cacciati via tutt' i Vescovi d' Utrecht allora Metropoli, e delle altre Chiese di lei suffraganee, tutte allora Cattoliche. Da quel tempo il Romano Pontefice prendendo a provvedere specialmente di queste Chiese, vi mandò, per conservarvi la fede al meglio, che le riuscisse possibile, una Colonia di Missionarj, il di cui Superiore fornì delle Apostoliche facoltà, col titolo di Vicario Apostolico; affinchè potesse cosi rimettere nel buon sentiero le pecorelle già smarrite, ed opporsi vie più ai danni, che vedeansi già preparati dall' infernale Leone. Fu governata in tal guisa la Chiesa d' Utrecht, con l' altre adjacenti per cento e più anni,

senza che in menomo detto si fosse opposta ai veridici insegnamenti di chi fedelmente la governava . Dall' anno però 1680. in circa avendo auvto la conversazione , come accennammo di Arnaldo pria,poi di Quesnello , di Van-Espen , e di altri Giansenisti de' più famosi , e letti i di loro perfidi , e seducenti scritti , cominciò man mano a corrompere quella fede , che si avea fra più duri pericoli sin a quell' ora conservata . Quindi quel Clero con importunità grandissima si procurò Vicario dalla Sede Apostolica Pietro Codde Giansenista occulto , che colla ordinazione ottenne dalla medesima il titolo di Arcivescovo di Sebaste . Questo fu il primo , che ottenuta quella dignità deposta ogni simulazione , e confederatosi coi Giansenisti fomentò , o almeno soffrì , che questi insegnassero ondunque in quelle Chiese i loro errori . Non passò guari , che fosse citato a Roma quest'Arcivescovo , dove essendosi venuto in chiaro dei suoi falli , perchè negò ivi pure la soscrizione al Formolario di Alessandro VIII. fu giudicato solennemente ed anche deposto dal Pontefice Clemente XI. nell' anno 1702. , che gli surrogò in quel Vicariato Apostolico Teodoro Cook . Ma vi

volea altro per acchetarsi a sì saggi provvedimenti quei Partitanti, che aveano già ingrandite le loro speranze su quella miserabile Chiesa: oprarono allora essi in maniera presso gli Ordini della Republica, che venne con un di lei decreto impedito dall' esercizio del suo ministero il nuovo Vicario, ed obbligato ancora ad interporsi presso della S Sede per il ritorno, e'l ristabilimento dell' Arcivescovo di Sebaste. Non si restò a questo decreto, minacciarono ancora altre rovine quei sediziosi uomini, a rimover le quali, pregato ancora dal Cook, accordò il Romano Pontefice nel 1703.a Pietro Codde il ritorno; ma spedì contemporaneamente un Breve a tutt' i Cattolici delle Fiandre, per renderli consapevoli della sospensione fatta al medesimo da ogni esercizio del suo Vicariato. In questo tempo appunto è da fissarsi l'aperto principio dello scisma: perocchè non volendo il partito cedere tutto quel campo, che si avea già acquistato, e prodottosi ancora dal Quesnello, Van-Espen, ed altri, lo specioso titolo de' diritti delle Chiese Episcopali di Utrecht, Harlen etc. (che era insieme con i Vescovadi già svanito da cento trenta anni, e di cui con la massima impudenza

pretesero questi valenti uomini, che rappresentassero i diritti pochi Preti uniti nel 1633. dal Vicario Apostolico a solo oggetto di coadiuvarlo nelle missioni), vollero di nuovo contro il divieto della Sede Romana rimettere il Sebasteno nelle sue primiere funzioni: ma costui sebbene tutto addetto al partito, volle vivere di poi privatamente, e nell' anno 1710. se ne morì ne' sentimenti giansenistici. Da quell' anno in poi, cioè dall' anno 1703. chi potrebbe narrar la cura, che prese la pietosa Madre la Chiesa Romana per questa ribellante figlia? Conferì il Vicariato Apostolico nell' anno 1705. a Gerardo Polcampio, che simulò cattolicismo pria d'ottenerlo, avendolo tolto a Cook, che richiamò presso di se, sol perchè le fece ella sperare, che col governo di questi si sarebbe rimessa al dovere: Morto questo Vicario per giustissimo consiglio della Provvidenza dopo un mese del suo governo, lo conferì ad Adamo Daemen, che decorò col titolo di Arcivescovo di Adrianopoli principalmente perche sperò, che costui a cagion di sua nobiltà sarebbe riuscito grato agli stati. Ma si era imputridita già la piaga per poter ricevere beneficio dal medicamento, che se le appre-

stava : di fatti da' refrattarj Falsi Capitolari Ultrajettini si risolse nell' anno 1709. di non rimanersi più soggetti nè a questo, nè ad altri Vicarj Apostolici, e cooperatisi perciò a far impedire al detto Vicario ogni esercizio del suo impiego l' obbligarono a far dimora in Colonia, ed indi come meglio le riusciva provvedere alle Misioni. Un delitto non può, che farsi strada ad un altro maggiore; quindi gli Ultrajettini, cioè quel picciolo ceto di Preti, che abbiam accennato di sopra, rimontati in Capitolo, ed estesi i limiti delle usurpazioni sagrileghe, coottarono altri nel Capitolo, promulgarono un Istromento d' Appello contro alla dommatica Bolla *Unigenitus*, e temendo che avesse a diminuirsi il numero de' Partitanti, cominciava a spedir dimissorie per nuovi Clerici, dirigendoli nella Francia al Vescovo di Senez famosissimo giansenista: ma ecco in questo tempo, cioè nel 1720. un nuovo accadimento, che diè tutto il compimento, allo Scisma premeditato.

II. Erasi dalla sagra Congregazione destinato Domenico Varlel, Francese, d' Origine, Vescovo di Babilonia, per Missionario nella Persia; costui passò prima in Olan-

da, per indi prender l' imbarco per Pietroburgo di Russia: ma temendo di esser richiesto della segnatura alla Bolla *Unigenitus*, se ne partì senza congedo del Nunzio Apostolico. Tal procedere unito ad altri sospetti, che si avean per esso presso del S. Pontefice furono ragione, che diretto questi un Breve al Vescovo di Hispahiam, sospendesse il Vescovo di Babilonia dall' esercizio della giurisdizione Episcopole. Ricevuto il Vescovo il Breve, lo fe dichiarare al Babilonese, che avea appena posto il piede nella Persia. Vedendosi questo Vescovo privato di ogni giurisdizione, malcontento rivoltò il cammino, e si ritirò in Olanda, dove con indicibil tripudio lo riceverono i Partitanti, che subito pensarono aver da lui tutte quelle ordinazioni, che ogni Vescovo Cattolico in solo udirle abborriva. In fatti non ritrovando in costui opposizione, e pensando, che non avendo essi Vescovi proprj sarebbono poco a poco pure alla fine mancati, pensarono i ribelli Capitolari di costituirsi in Utrecht un Vescovo, che anche da questo fosse, come già sortì, ordinato; perciò ne fecero al dì 27. Aprile del 1723. la elezione in persona di Cornelio Steenoven. e con la massima im-

pudenza ne cercarono la conferma della Santa Sede, e dagli altri Vescovi Cattolici delle Fiandre. Fu ributtata, e condannata da tutti questa elezione, ma non si cedè però dall' impegno da parte degli Utrechtisti; perocchè nel 1724. a dì 18. Ottobre si vide contro ogni legge ordinato lo Steenovio, avendo lui imposte le mani il solo Vescovo di Babilonia, cui due Pseudo Capitolari servirono di due altri Vescovi, che eran necessarj assistere alla ordinazione, ed imporre ancora le mani. Ecco un attentato inudito sin allora nella Chiesa di G. C. . Vi volle arrecar rimedio il di lui Vicario qui in terra Benedetto XIII. allora regnante, e con Breve dei 21. Febrajo 1725. dichiarò irrita l' elezione dello Steenovio, e la di lui Ordinazione illecita, ed esecranda; quindi privò d' ogni esercizio dell' Episcopato l' Arcivescovo, ed innodato ancora dell' ecclesiastiche censure. Rise a tal Breve tutto il Partito, ma dovè però riconoscere lo sdegno di Dio, che colse lo Steenovio con inaspettata morte in men d' un mese dalla notificazione del Breve Apostolico. Ostinandosi nella malizia il partito a 5. Maggio dell' anno stesso si elesse per Successore nel preteso Arcivescovado Cornello

BerkmanWuystiers, che consagrò pure il VescovoBabilonese a 30. di Setembre del medesimo anno. Non cessò l'istesso Papa Benedetto XIII. di fulminare anche questa elezione, e consegrazione co'Brevi de'23. Agosto, e de' 6. Decembre 1725. dichiarando in quest' ultimo scomunicati, e scismatici l' Arcivescovo con tutti gli altri Fautori dell' attentato. Morto lo Berkman repentinamente a quindici Maggio 1732., senz' arretrarsi nella perfidia i Falsi-Capitolari Utrechtisti gli sostituirono a 22. del seguente Luglio Teodoro Vander-Croon, che nel seguente anno fu puranche consegrato dal Vescovo di Babilonia. Nemmeno andò costui, e gli suoi aderenti esente da alcuna delle censure emanate contro de' suoi Predecessori, avendo Clemente XII. dato fuori altro Breve a di 17. Febrajo 1735. niente discordante da' primi. Confermati così gli Utrechtisti nello Scisma si vide d' allora in appresso una lagrimevol vicenda di elezioni, e consagrazioni di Vescovi in Utrecht; e di Brevi Pontificj, che dichiaravano nulle, ed irrite le prime, illecite, e senza esercizio le seconde; come pure *Scomunicati*, *Scismatici*, *e da evitarsi da tutti i fedeli i di loro Autori*. Così sortì per Pietro Giovan-

ni Meindarts, che fu eletto a 2. Luglio, e consacrato dal famoso Babilonese a' 18. Ottobre del 1739. Costui fù, che all'anno 1742. temendo che colla morte del Babilonese avesse avuto pure a svanire la tanto contraddetta successione de' pretesi Vescovi d' Utrecht, consacrò per la già perduta Chiesa d' Harlem in Vescovo Geronimo de Bock, cui pure diè un' altro successore nel 1745. costituì prima Pastore, e poi consacrò anche Vescovo d' Amsterdam Giovanni Stiphout, e nel 1758. ordinato Vescovo Giovanni Bosevelt, che era già Pastore di Roterdam, gli diè la cura della Chiesa di Deventrè. Intanto Papa Clemente XII. con Breve de' 6. Ottobre 1739. dichiarò nulla la sua elezione, e quindi irriti tutti gli atti, che in vigore della medesima avesse ardito di esercitare; ed essendo morto questo Papa prima della sua ordinazione, Papa Benedetto XIV. con altro Breve de'24.Gennajo 1741. disse *scomunicati, separati dalla Chiesa, e Scismatici il Mendarts con tutti quelli, che a questo esecrabil misfatto contribuirono o coll' opera, o col consiglio, e fin col consenso*. Lo stesso Pontefice pronunziò nulla col Breve del 1. Settembre 1742. la elezione di Geronimo de

Bock, e con un altro dei 20. Decembre del detto anno, anche illecita l'ordinazione, ed incorsi già le pene comminate nel primo Breve esso, ed i suoi aderenti. Cosi pure sortì per l'elezione, e consacrazione di Giovanni Van-Stiphout per i brevi dello stesso Papa di 26. Giugno, e dei 28. Agosto 1745. Fu pure condannata da Papa Benedetto XIV. la nuova erezione del Vescovado di Devendrè e dichiarata nulla, ed illecita l'elezione del designato Vescovo Bartolomeo Giovanni Byaveld col Breve de' 29. Decembre 1757., e la sua consacrazione illecita, e senza esercizio come rilevasi per quest' ultimo, e per tutti gli predetti ultimi Vescovi refrattarj dalla Bolla de'30. Aprile 1765. declaratoria della nullità del Sinodo, e condanna dei suoi atti nel libro intitolato: *Acta; et Decreta secundae Synodi Ultrajectensis celebratae die* 13. *Septembris* 1763., di cui ci tornerà in acconcio parlare, oltre agli altri particolari Brevi. Questo picciolo saggio dello scisma d' Utrecht lo abbiam rilevato da uno storico Francese, che non fa, che compilare le Bolle, ed i Brevi emanati per detta causa: *Recueil des jugemens rendus par le S. Siege*.

III. Frattanto non dovrebbe dispiacere a

questi Scismatici, ed ai di loro Fautori, se, per essersi i medesimi così diportati in un' affare, che tocca tutta la Chiesa cattolica, 'gli attacchiamo solamente di colpevoli errori, da cui sieno stati essi affascinati: nè ci si permetterebbe pensare altrimenti dalle stesse di loro predicate così di frequente, ed inculcate nel Sinodo, massime rispettosissime verso la S. Sede Apostolica, e la di lei giurisdizione. L'errore che notiamo in essi si è, l'aver supposto non già la curia Romana (come si pretende illudere nella storia premessa agli atti del Sinodo; perocchè come diremo in appresso sotto questo nome s'include il Papa, e la sua Sede) bensì la Chiesa di Roma in errori e di dritto, e di fatto; di dritto, perchè ha ella stimato di aver giurisdizione, e potere di dichiarare insussistenti i Vescovadi di Utrecht, di Harlem etc. ed i loro Capitoli: quandocchè non avrebbe potuto ella eseguirlo in opinione de' medesimi. In errore di fatto; poichè ha poggiato ella i suoi giudizj, e le sue condanne dello Steenoven, e di tutti gli altri su false relazioni, e calunnie: e quindi poter essi non convenirne. A richiamarli, se fia possibile, da questi colpevoli errori Noi vogliamo rammentar loro

alcuni principj, che essi medesimi ci han proposti di necessità a dover seguire, cioè 1. La professione che han fatto della giurisdizione del Primato Pontificio. 2. La confessione, che non possa darsi giusta causa da scindere la comunione colla Chiesa Romana. 3. La di loro espressa professione di dottrine già condannate.

IV. Per quello si appartine al primo punto; è dottrina professata nel Sinodo, che fu dato da G. C. il Primato a S. Pietro, acciò per esso potesse egli usar tutt' i mezzi i più efficaci, tutte le misure le più conducenti a proccurar sempremai l' unità alla Chiesa, ed augumentarne puranche, come meglio le riuscisse, i confini. Da questo primo principio la necessaria e legittima conclusione dev' essere, che al solo Pietro, ed a' suoi Successori compete la scelta di quello qualunque regolamento può a questo divino fine condurre, non già dobbiamo giudicarne Noi, che chiunque siamo o Laici, o Chierici, o Greggia, o Pastori, non siamo a relazione di questo Supremo Pastore, che semplici pecorelle abbisognanti di guida, ed alla sua Verga soggette per camminar dritto nel sentiero della verità. S. Bern. ad Eug. Questo

vuol dire, quando dichiara lo stesso Sinodo, doversi al Papa quella soggezione, e quell'obbedienza da tutto il gregge, che i SS. Concilj, e Padri le han professata sup. cap. 1. num. 2. Imperocchè confessandosi che il Sommo Pontefice sia stato divinamente costituito capo della Chiesa universale col dritto di giurisdizione per governarla. cap. 3. debbonsi pure ammettere di buona fede quest' altre verità, che di la dipendono. 1. Che ha egli in virtù della sua istituzione il dritto d' indrizzare i suoi rescritti a tutt' i Vescovi del Mondo; che egli solo, fuori della Chiesa congregata, ha in mano tutte le leggi di disciplina, e che può secondo il bisogno variarle, e annullarle ancora con sostituirgli dell' altre. 2. Che in tutti questi tratti di giurisdizione, ha egli il dritto di esser obbedito da tutt' i fedeli, e tutt' i Vescovi, che se gli devono indispensabilmente sommettere, tranne se alcuna volta occorresse meglio informarlo su di materie di puro fatto, su cui non v' ha dubbio, che può cadere anche la Chiesa in qualche errore. Sono così necessarie queste conseguenze, che in varj luoghi del Sinodo si veggono inculcate come tanti dommi distinti. Facciamone ora sul nostro proposito l' applica-

zione. Ha potestà il Papa di spiccare ovunque i suoi Rescritti, può dispensare, può annullare (essendovi il giusto motivo) le leggi di disciplina, e sostituirgliene altre, devono i Fedeli solamente obbedire, non già giudicarne: dunque non doveano alla voce di questo Supremo Pastore resistere gli Ultrajettini in voler permanenti ancora que' Vescovadi, e Capitoli, che da Paolo IV. molto tempo prima si erano dichiarati caduti da ogni dritto, e svaniti. Non doveano essi ostinarsi a pretender valide l'elezioni, e le amministrazioni dei Sagramenti fatte da un falso capitolo; quandochè alto riclamava in contrario questo Supremo Pastore: Se il Romano Pontefice può per loro confessione spiccare da per tutto i suoi fulmini, e le censure; doveanle temere essi stessi, ed astenersi alle tante comminate scomuniche dalle ordinazioni, che si procuravano contro ogni rito della Chiesa Cattolica; e da persone illegittime perchè deposte, ed impedite dall'esercitar giurisdizione Epitcopale dal medesimo Supremo Pastore. E' stata questa la condotta, che han tenuto i medesimi? Han temuto essi i fulmini del Vaticano oppur se ne sono empiamente burlati? Dunque per questa

prima riflessione sulla loro stessa dottrina della giurisdizione Pontificia, restano ad evidenza condannati di colpevolissimo errore, per non aver voluto particolarizzare su proprj fatti ciocchè della generalità di essi in faccia a tutto il Mondo insegnavano. Vediamo però se loro suffraghi almeno l'aver pensato, che non abbiano i Romani Pontefici sulle Chiese d' Olanda giurisdizione, che fosse bastante a potervi impedire la sussistenza de' Vescovadi, e Capitoli, e quindi ogni atto, che in forza de' di loro dritti si esercitasse.

V. Ma a quest' altro riflesso se vogliamo scusar gli Ultrajettini da quell' incostanza da cui scrive l'Apostolo S. Giacomo, non poter andar esente l' Uomo di doppio cuore, non possiamo astenerci dal rilevare la loro grandissima tracotanza in credersi soli liberi da quell'amplissima giurisdione, che riconosceano nel Romano Pontefice a ragion del suo Primato. Vaglia la verità: nel terzo decreto del Sinodo fu proscritta la sesta proposizione, che dicea, che secondo i Canoni deve il Papa contenere le sue Bolle, i stabilimenti, ed i decreti tra de' limiti di sua diocesi, e non pretendere di esercitare autorità su de' suoi Colleghi, e sulle altre Chie-

se particolari ; fu condannato pure nella settima , che la giurisdizione , che ottiene ora il Papa su le altre Chiese particolari fosse usurpazione : Or se non è usurpazione nel Papa il promulgar de' stabilimenti , il dar fuori delle Bolle , che regolino le Chiese particolari ; perchè , e con qual ragione se gli possono essi opporre ? se non è usurpazione la giurisdizione in quello pel buon regolamento di tutte le Chiese particolari , anzi della Cattolica , come si esprime nella prosizione 7. c.3. p. 53. non è evidente contradizione negarcela , quando giudica dell' esistenza , o non esistenza del solo Capitolo vantato si altamente dagli Ultrajettini , e de' di lui vanissimi dritti ? Si vorranno eglino esentare da tutte le altre Chiese , su di cui han dichiarato potersi esercitare la giurisdizione del Primato ? se così è , sappiano , che abbiam vinta la causa . Ma vogliamo Noi richiamarli in se stessi con que'medesimi fatti, che formano il baloardo della loro ostinazione . Dicono essi che per le Missioni di San Willibrordo fu in Utrecht costituito un Vescovado dal Romano Pontefice ; ed augumentatosi poi il numero de' Fedeli nell' anno 1559. si elevò questo in Metropoli an-

che dalla S Sede con Bolla de' 12. Maggio dell'anno istesso, sedendo Paolo IV., e gli si addissero per suffraganei cinque Vescovadi: dunque confessano essi nel Romano Pontefice una giurisdizione, che poteva in Olanda (esigendo così il bisogno de' Fedeli) erigere de' Vescovadi, e quelli appunto di cui si gloriano: Or la stessa autorità è quella, che li dichiara annullati già, e insussistenti: bisogna dunque, che si convenghi, che se ebbero allora alcuna sossistenza, l'abbiano per quest' altre provvidenze oggi perduta. Quindi è necessità, che acchetandocisi sinceramente gli Ultrajettini non tirino a scindere la inconsutile veste del Redentore: il che hanno essi riconosciuto ne' Greci, per essersi resi prima sordi, e poi separati dalla comunione della Sede Romana, e da' di lei sedenti Pontefici: essendo ella l'unica Pietra su cui tutto si poggia l'edificio dell' eletta città di Dio.

VI. E' tempo però di chiamarli alla riflessione di un' altra loro dottrina, su cui se avesser voluto seriamente riflettere, non possiamo persuaderci, che si sarebbon restati così ostinati alle voci, cui avrebbon dovuto colla maggior sommessione obbedire.

E' principio del Sinodo degli Utrechtisti, che il principale anzi l'unico vincolo, che unisce in Comunione Cattolica i Fedeli (posta l'esterna professione dellaReligione) è il comunicare alla cattedra di S. Pietro: „ Unum etiam „ aliud (poichè avea già proposta la profes- „ sione esterna della Religione) communio- „ nem illam esteriorem praecipue adstruit, ac „ denotat, nempe Cathedrae Petri commu- „ nione consociari „ pag. 142. Ed è così alto fitta nell' animo degli Utrechtisti l' importanza di questa comunione, che condannò il Sinodo nel secondo decreto la terza proposizione, che asseriva potersi una qualche Chiesa separare dalla Romana senza addivenir divisa dalla Cattolica . A questa pietra di paragone se avesser per poco paragonata la loro condotta gli Ultrajettini, come avrebber potuto non riconoscersi giudicati da loro stessi per manifesti scismatici? perocchè hanno essi resistito da lungo tempo, ed a visiera calata a tante Bolle e decreti, a tante minaccie, infino alle scomuniche, che su di essi da quella Chiesa a gran copia discendevano. Sappiamo già la pronta loro risposta a questa giusta imputazione, di aver cioè resistito alla Curia, non già alla Chiesa di Roma:

ma a questa effimera, e mendicata risposta, che non merita confutazione abbiamo già noi risposto nel paragrafo 3. di questo capo, in cui abbiamo già accennato, che essendo essi separati dal Papa, e da tutte le sue Congregazioni, Capitoli etc. sono in verità separati dalla Chiesa Romana, non già dalla sola di lei Curia: Dunque ritorna il nostro argomento nella maggior sua forza, e gli domandiamo: Può mai questa separazione eseguirsi, se non da chi opera in furore, da chi dimenticatosi volontariamente di ciò, che insegna, vuol fabbricare nuove decisioni per ogni fatto? Si vuole che tutto il nesso che stringe le Chiese particolari in Comunione Cattolica, sia lo starsi unito alla Sede Romana; e poi le di lei determinazioni, ed i comandi si disprezzano, o si ricevono con una si supina indifferenza? Si condanna chi si separa, e poi col fatto non si cura di esser da lei separato? In quali contraddizioni sono mai caduti gli Ultrajettini! eppure caduti in questa profondità di errori non lo conoscono. Quello però che gli fa vie più inconseguenti a se medesimi, ed inescusabili innanzi al Mondo ancora, e che farà strada ad un finale giudizio della di loro dan-

nabile ostinazione nell' errore , sarà senza fallo la seguente massima , che detta dal Decano nel Sinodo , fu a comuni voti adottata , come si vede dalle condanne già addotte , che se ne originarono . Dichiara ella questa dottrina , che non mai può darsi causa , comecchè si voglia supporre giusta , che debba muovere alcun Fedele a separarsi dalla Chiesa di Roma ; pag. 153. supponendo cosi , che sebbene fossero le pretensioni di questa alcune volte ingiuste , tuttavia non è lecito ad alcuno separarsi dalla medesima , e contro a quella ergere un' altra Cattedra . E potranno poi essere essi stessi degni di scusa , se dimentichi delle loro massime e mendicando pretesti i più effimeri , e ragioni apertamente false si hanno eretto un contr'-altare , ed hanno sprezzata la voce del Salvadore , che lor parlava per la cattedra di San Pietro, e per mezzo de' suoi Vicarj ? Non avea Roma per essi dritto di dichiarare già perduti i Vescovadi in Olanda ? Ma non doveano gli Ultrajettini proccurarsi la separazione di essa : Vantava il falso-Capitolo di Utrecht il dritto di eleggersi i Vescovi; ma non dovea inoltrarsi nella prima Ordinazione,e nelle successive elezioni, ed ordinazioni,amministrazioni de'Sagramen-

ti etc. quando sapeva di riportarne da questa Chiesa la separazione. Questo significa il non poter mai darsi giusta ragione, che scusi il distaccarsi da questa Chiesa nonostante le pretese ingiustizie del suo procedere.

VII. Ma varrà forse ad essi per iscusarsi la gravissima illusione di aver essi così operato perchè si avea a trattar con la curia, non già colla Chiesa di Roma? pag. 36. ed altr: Questo è vano e mendicato ripiego, già confutato da Noi, e della cui insussistenza non si può non crederne persuasi gli medesimi Autori. Di grazia un pò di buona fede: Le promesse del Salvadore per essi furon fatte a San Pietro, e però anche a' suoi Successori, che sono il Capo Visibile della Chiesa, e cui come Vicarj di G. C. sulla terra è stata affidata la cura di tutta la Chiesa. pag. 256. Dunque dovendosi ad essi tutto l'onor del Primato, monta poco se consultato essi l'affare o in qualche Sinodo della sua Chiesa, o pur nelle congregazioni particolari deputate a tal fine, dia fuori quelle decisioni, che esiggono l' Obbidienza di tutt'i Fedeli: però non che non insistere ulteriormente, dovrebbono arrossirsi alla fine di tali nenie gli Ultrajettini per iscusarsi dal troppo meritato titolo di Scismatici.

VIII. Or in questo stato infelice avran potuto essi conservarsi la dottrina Evangelica nella sua illibatezza, e purità? Se ne domandiamo i nostri antichi Padri, ci rispondono per la negativa „ Deserta Matre ca„ tholica impii filii dum foras excurrerunt, „ et se separant, ut Vos fecistis, a radice „ Matris Ecclesiae invidiae falcibus amputati, errando rebelles abscedunt „ S. Op„ tat. lib. 1. cont. Parm. E ne convengono i „ loro medesimi principj, quando dicono, che chi non raccoglie colla Chiesa di Roma, non può che spargere. Vediamo ora in fatto accaduto ciò agli Utrechtisti medesimi: Essi per sostenere alla meglio la loro irregolare condotta insegnano svelatamente nel Sinodo Massime, e proposizioni *false*, *calunniose*, *scandalose*, *eversive della Gerarchia*, *della Chiesa*, *ed anche ingiuriose alla S. Sede*, come lo dichiarò a 30. Aprile 1765. nella condanna del libro intitolato: Acta et decreta secundae Synodi Ultrajectensis etc. il Pontefice Clemente XIII. Quindi sebbene, usando de' di loro principj, bastarebbe per incolparli di corrotta dottrina la dichiarazione, che ne ha fatto la S. Sede di Pietro, che è in ciò la Madre, e Maestra di

tutte le Chiese Cattoliche: pure a vieppiù far vedere la dannata cecità in cui sono, se stimansi Dottori della verità; vogliamo esaminar pochi punti, su cui non fia mai possibile, che possano giustificarsi senza una ritrattazione totale. 1. Volendo essi dimostrare irragionevoli le dichiarazioni Pontificie sulla nullità dei Capitoli, e Chiese di Olanda, imprendono a dimostrare la continovazione de'Vescovi nella Chiesa d'Utrecht; ed in ciò fare piantano la seguente dottrina, che da se si dimostra quanto sia falsa, calunniosa, ed eversiva della Gerarchia Ecclesiastica. Dicono dunque che tutt' i Vescovi titolari, che governarono in qualità di Vicarj Apostolici quella Chiesa, quantunque nella loro Ordinazione non avessero riportato il titolo della medesima, secondo l' uso odierno di ogn' altra Chiesa; non lasciaron però d' esser Vescovi proprj di quella Chiesa, e veri successori a S. Willibrordo pag. 19. et 20. E può additarsi dottrina più disturbatrice della pace delle Chiese, e più conducente a produrre nelle medesime frequenti, e perniciosi scismi? Questa dottrina distrugge tutta l' idea de' Vicarj Apostolici, i quali quel dritto possono legittimamente rappresentare,

che vien loro specificatamente nelle Bolle Pontificie conceduto: ed è un volersi ad occhio veggente ingannare, quando si vuol credere di esser per essi continuata la successione dei Vescovi in Utrecht, non ostante la reclamazione contraria dei concedenti Pontefici. Non formano dunque quelli la successione dei loro Vescovi, come per recarne un esempio palpabile, non formano la vera successione dei Vescovi di Germania i tanti Vescovi, così detti Suffsaganei, in quei paesi stabilmente consagrati. Resta dunque, che con tal dottrina si sono essi opposti all' ottimo ordine, che è stabilito da gran tempo nella Chiesa per la sua Gerarchia. 2. Sono ingiuriosi alla Chiesa Romana, ed ai di lei Pontefici, quando dicono, che un Vescovo da essa già condannato, e deposto (qual era il Coddeo, cui si aggiugneva pure la qualità di Vicario Apostolico, che quì non consideriamo) avrebbe potuto esercitare le funzioni de suo ordine, e che se nol fece fu solo perchè egli amava la pace, e temeva chè ne avvenisse qualche cosa di peggio per quelle Chiese p. 28., e 29. Ma non vedono essi, che si eran già da se condannati, quando nella relazione terza confessavano coi Parro-

chi Parigini, che fu dato al Pontefice il Primato di giurisdizione. „ ad invigilandum in „ omni Ecclesia tam fidei, et unitatis con- „ servationi, quam Sacrorum Canonum ob- „ servationi „ pag. 221. Dunque anche in fatto di disciplina di Chiesa devesi al Pontefice l' obbedienza, che le han dichiarata i SS. Concilj, e Padri. Esitano di convenirne? ma non è dottrina del Sinodo, che avendo Fozio già riconosciuta l' autorità del Primato, quando poi disprezzò la scomunica, che contro gli si era pronunciata dal Papa, *Non potuit despicere, quin pugnaret secum*? Ecco gl' inviluppi, e gli errori, di cui da se si condannano gli Ultrajettini. 3. A questa stessa Chiesa fanno essi ingiuria, quando dicono pag. 52. che le scomuniche, che si vogliono nella Bolla da incorrersi issofatto sieno di semplice stilo di Curia, e che ella stessa non ne ignora l' effetto (che è il non produrne alcuno). Eppure nel terzo decreto del Sinodo pag. 243. hanno essi condannata la sesta proposizione, riferita di sopra n. 13. cap. 3., in cui si dice, che non può il Papa pretendere l'esecuzione delle sue Bolle oltre la Romana Diocesi; cui pure si deve aggiugnere, che nella terza relazione come abbiamo accenna-

to numero 9., e 10. tutte le Bolle dei Papi mandate in tutte le Chiese Cattoliche per i primi otto secoli si difendono con lode in tutto il loro vigore. Or in esse spessissimo s' incontrano tali scomuniche: sono ben note al Sinodo, che ce le propone in prova della giurisdizione del Primato, le lettere, ed i decreti del Pontefice S. Gregorio, in cui spesse fiate accompagnansi alle decisioni le scomuniche issofatto incorrende, come può osservarsi nel c 3 num.5. Che risponderanno sull' uso odierno della Chiesa Cattolica, in cui da tutte le parti, non esclusa puranche la Francia, si chiede continovamente alla S. Sede la facoltà di assolvere da simili scomuniche? E' falso dunque, calunnioso, e d' ingiuria alla S. Sede, quando si trattano esse per soliti formolarj di Curia, e di nessuno effetto, perchè facilmente, e senza ritrosia s' incorrono: e più ingiuriosa per quella Chiesa si rende tal dottrina, perchè apre la strada al disprezzo de' suoi ordini, spogliandoli de' mezzi da farsi obbedire, e volendo vana in ultima analisi quella giurisdizione, che han gli Utrechtisti in apparenza sì fortemente incalcata.

IX. Non sonosi contenuti già essi in quelli soli errori, che abbiam notati, *erran-*

do rebelles abscedunt, quindi nel decimo decreto del Sinodo pretendono insinuare tutti gli errori nelle famose proposizioni di Giansenio contenuti. In quel decreto art. 2. et 3. pag. 551. et 552. s' insegna, che l' ignoranza della legge naturale non esenta punto dal peccato; che la coscienza falsa ed erronea quantunque invincibile, non è giamai scusata dal peccato, qualunque volta ella agisca contro la legge eterna; e che allora si pecca egualmente, sia che si faccia il bene, che si crede un male; sia che si faccia il male, che si crede un bene :„ Declarat Sancta Synodus .... cum legis naturalis ignoratio a pec-
„ cato non eximat multo minus simplicem
„ inadvertentiam, seu non reflexionem ad
„ peccati malitiam excusare ..... conscien-
„ tiam falsam et erroneam quamvis intrepi-
„ dam nunquam excusare a peccato quoties-
„ cunque legi aeternae adversatur ....
„ Itaque sive malum putes bonum forte
„ quod agis, sive bonum malum, quod
„ operaris, utrumque peccatum est „. Si opponga ora dopo questa massima, che l' uomo s' inganni invincibilmente sulla legge naturale (l' ipotesi non è impossibile, perchè sebbene i primi principj di questa

legge sieno evidenti, gli consequenti un pò lontani, che ne derivano, e che appartengono alla medesima, non possono essere tutti, e sempre bene apparenti), egli resulterà da tal supposizione, che l' Uomo, che s' inganna invincibilmente, pecca necessariamente, sia in facendo il male, che egli crede un bene; sia in facendo il bene, che egli crede un male. Cosi dunque alcuni divini comandamenti addivengono allora impossibili a colui, che vuole con impegno operare il bene: ed ecco in termini la prima proposizione di Giansenio: „ Aliqua Dei praece- „ pta .... volentibus, et conantibus secun- „ dum praesentes, quas habent vires sunt „ impossibilia; deest quoque illis gratia, qua „ possibilia fiant. „ E poi se questa grazia, nonostante qualunque sforzo del Giusto, non ha avuto relativamente il suo effetto, e se gli è resistito, non poteva ella relativamente ottenerlo; e perciò la grazia interiore è irresistibile: ecco la seconda: „ Interiori „ gratiae in statu naturae lapsae numquam „ resistitur. „ Che se non ebbero essi per la grazia una vera indifferenza di volontà nell' operare; poicchè non se li dava questa da quella grazia, che era attualmente in essi;

ne siegue, che non sia necessaria al merito, od al demerito, che la libertà della coazzione: e quindi la terza: „ Ad merendum, et „ demerendum . . . non requiritur in homi„ ne libertas a necessitate, sed sufficit liber„ tas a coactione: „ Non essendo necessaria la libertà d' indifferenza, ne siegue, che sotto la grazia operante è un' errere dire, che possa la volontà a suo talento resistere, od obbedire: Ecco la quarta: „ Semipelagiani admittebant praevenientis gratiae interioris necessitatem . . . . et in hoc erant haeretici, quod vellent eam gratiam talem esse, cui posset humana voluntas resistere, vel obtemperare. „ Che se per peccarsi non è necessario porsi l' uomo per mezzo della grazia nella vera relativa potenza di osservare il comando, e di resistere alle tentazioni: dunque non è morto G. C per preparare a tutti gli uomini i veri mezzi per operare la loro salute, ed il dirsi questo sarebbe un rinnovare l' errore de' Semipelagiani: „ Semipelagianum „ est dicere Christum pro omnibus omnino „ hominibus mortuum esse, aut sanguinem „ fudisse. „ Questa è la quinta proposizione. Sappiam noi che essi condannano tali errori pag. 126. ma queste sono conseguenze

necessarissime nella loro dottrina : dunque gli diciamo con S. Agostino, che o dovrebbono torre gli antecedenti, o ammettere di buona fede anche i conseguenti, de adult. conj. E questo, stesso crediamo, abbia voluto condannare la Chiesa Romana, quando nella sua Bolla, già da noi enunciata, ha condannato il Sinodo, come contenente dottrine false, calunniose, ed ingiuriose alla Sede di S. Pietro: per non dir della dottrina pericolosa che sotto il velo di tomismo può osservarsi ne' cinque Articoli della grazia. Potrebbe essere stato forse anche oggetto della condanna il vedersi il sinodo sottoscritto da Preti, come da' Vescovi *judicans subscripsi*. Infatti non è meno dei precedenti grossolano, e nuovo un tal errore, che salta agli occhi a qualunque curioso voglia fermarsi sulle loro soscrizzioni ai decreti. In esse osservasi usata indifinitamente, siccome dai Vescovi, così pure dai Canonici, e Pastori cioè Curati, che non sono a buon conto, che semplici Preti (la seguente formola: Ego N.N. judicans subscripsi p. 627. et seqq.) Con tal modo di sottoscrizioni vollero gli Ultrajettini, se mal non ci apponghiamo, additarci, che anco i Preti siano i veri giudici del-

la fede; Questo però è senza dubbio contrario a quello, che ha tenuto sempre la Chiesa Cattolica. E' nota la resistenza dei Vesco-Egiziani nel Concilio Ecumenico di Calcedonia, quanto non solo non permisero a i Chierici, ed ai Monaci, che decidessero anch'essi delle materie che erano per discutersi; ma nè anche voller concedere che rimanessero nel Concilio, e bisognò, che fosser cacciati fuori da quello, e la ragione sulla quale tal domanda poggiavasi, era la seguente: Synodus Episcoporum est non clericorum. Onde concludevano: Superfluos foras mettite: dottrina che coll' aderirvi dichiarò vera il Concilio, ed originata da G. C. La medesima vedesi sempre più confermata dalla tradizione di S. Chiesa. A Noi basteranno poche decisioni su tal punto, affin di non dipartirci dall'istituto propostoci. Il Sommo Pontefice Gregorio XIII. consultato nell'anno 1581. dal Concilio di Roano se i deputati de' Capitoli ed i procuratori de' Vescovi avessero voce decisiva nel Concilio provinciale diede la seguente risposta, che se avessero voluto essere conseguenti a se stessi l'Ultrajettini circa gl' inseguementi del Romano Pontefice, certo che non avrebbero fatto so-

scrivere i semplici Preti judicans subscripsi: Ecco il rescritto: Abbates commendatarios, Capitulorum deputatos, vocem dumtaxat consultivam habere: Episcoporum procuratores posse si concilio provinciali placuerit et decisivam habere (tom. 15. Concilior. pag. 235.) Coerentemente a questa decisione della Chiesa di Roma ha parlato sempre ancora di Francia: Più concilii celebrati in Bordeaux lo hanno definito quasi sempre nelli stessi termini, e quello dell' anno 1624. condanna come erronea l' opinione opposta: Sacro adprobante concilio, eccone la decisione (tom. 15. Concilior. pag. 1705.) Decretis ultimi Concili Burdigalensis inhaerentes opinionem quorumdam qui ausi sunt asserere, praeter Episcospos, quosdam etiam alios habere vocem decisivam in Concilio, Provinciali, ut erroneam judicamus, Nell' Assemblea generale del Clero di Francia tenuta nel 1656. leggiamo la confessione, che ne fecero i Parrochi di Parigi al cospetto di tutta l' assemblea; in la medesima professarono di riconoscere Episcopos solos esse judices fidei (proces. verbal. Du Clerg. an. 1656. pag. 922.) Finalmente per non dilungarci è noto nella storia di Pallavicini l'impe-

gno che si fece presso del S. Ecomenico Concilio di Trento, acciò avesse conceduto tal grazia in favore del rinomatissimo Domenico Soto;ma essendosegli sempre negata, consiliarii solum munere functus est son parole dello storico (lib. 6. cap. 2.) questa è la tradizione della Chiesa Cattolica, ma questa non curasi da' Scismatici di Utrecht, e la ragione sempre n' è, che, deserta matre Catholica impii filii dum foras excurrerunt, et se separant ... errando rebelles abscedunt.

X. Per seguire finalmente tutto l' ordine delle condanne emanate da Roma contro i di loro attentati di giurisdizione Ecclesiastica non possiamo tralasciare di avvertire, che il loro Sinodo è stato dichiarato nullo dalla Chiesa Romana, ed ogni suo atto invalido e di nessuna obbligazione: tanto più, che avendo Noi spesso così chiamata quella illegittima adunanza degli Utrechtisti, solo per aver un modo di additarla, non voremmo, che altri avesse a ritrovarvi lo scandalo con rispettarla, come uno tra quelli Sinodi, che han potestà nella Chiesa Cattolica di proporre la credenza ai Fedeli, e di far leggi, che o il Rito, o il buon costume han per oggetto. Oibbò, non è questa l' idea, che aver

se ne debbe: sono essi privi della successione Apostolica, e sono privi di ogni giurisdizione nella Chiesa, perchè son già stati essi dichiarati da gran tempo, e tenuti Scismatici dallaChiesa Romana con aperta dichiarazione, e dall' altre Chiese Cattoliche per l' adesione, che han dimostrata ai decreti di Roma; dunque altro, che insegnare, devono aspettarsi solamente di esser notati da tutti i Fedeli, come lo comandò a Tessalonicesi S. Paolo per gli refrattarj della sua dottrina:„ Quod si quis non obedit verbo „ nostro per epistolam hunc notate, et ne commisceamini cum illo, ut confundatur.„ Che forse si vorrebbe dire, che non sono essi Scismatici, perchè comunicando con alcuni Vescovi, che possiam dire, solo in apparenza Cattolici, comunicano mediatamente anche colla Chiesa Romana? Ma chi ignora mai il carattere, che descriveva dei Scismatici S.Cipriano „ Obrepunt, et latenter apud „ quosdam, communicare se credunt cum „ Ecclesia? „ Cip. lib.4. epist. 9. Veggano dunque i Fedeli di turar bene gli orecchi a questi velenosi incantanti, ed attenersi immobilmente alla dottrina, che da quelle sole Chiese con sicurezza si attigne, che colla Cat-